

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CCXIV

n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

(Anno 2018)

(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180)

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione

(BONGIORNO)

Trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 2019

PAGINA BIANCA

Premessa

La legge n. 180 del 2011 (*“Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”*) (di seguito anche *“Statuto delle imprese”*), prevede all’articolo 7, comma 1, che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato, che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, siano corredati da un elenco degli oneri introdotti o eliminati da pubblicare sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione e, ove previsto, in Gazzetta Ufficiale.

L’obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati era previsto anche dalla normativa in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33¹, che, all’articolo 34, disponeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri sui siti web delle amministrazioni. Tale disposizione è stata abrogata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97².

I criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli oneri sono disciplinati con uno specifico regolamento (d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252), i cui contenuti sono illustrati nel box in appendice alla presente Relazione, cui si rinvia.

L’indicazione degli oneri introdotti ed eliminati prevista dallo Statuto delle imprese persegue, innanzitutto, l’obiettivo di responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire, ove possibile, l’introduzione di oneri informativi eccessivi o sproporzionati e di rendere immediatamente conoscibili a cittadini e imprese i nuovi adempimenti.

Al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, l’articolo 7 dello Statuto delle imprese prevede, al comma 3, che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una Relazione annuale al Parlamento che ha ad oggetto la verifica e la valutazione degli oneri informativi introdotti o eliminati da provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni dello Stato nel corso dell’anno precedente.

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, per onere informativo si intende l’obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l’effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli obblighi che discendono dall’adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l’adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Ai fini della predisposizione della citata Relazione, così come previsto dall’articolo 7, comma 3 dello Statuto delle imprese, il Dipartimento della funzione pubblica ha proceduto alla consultazione delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e delle associazioni imprenditoriali. Queste ultime, in particolare, hanno fornito un importante contributo formulando osserva-

¹ *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*. L’obbligo di pubblicazione è contenuto nell’articolo 34, rubricato *“Trasparenza degli oneri informativi”*, che rinvia espressamente ai criteri e alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento.

² *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

zioni su una selezione di provvedimenti considerati più rilevanti per le imprese, sia dal punto di vista dell'onerosità degli adempimenti introdotti/eliminati, sia per l'impatto sulla platea dei destinatari coinvolti.

1. Le attività di verifica e monitoraggio

Al fine della predisposizione della Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri informativi a carico di cittadini e imprese, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha proseguito l'attività sistematica di monitoraggio delle Gazzette Ufficiali finalizzata ad individuare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni nel corso del 2018, che prevedono l'introduzione o l'eliminazione di oneri e a verificare la pubblicazione dei relativi elenchi.

Oltre al monitoraggio delle Gazzette Ufficiali, l'Ufficio ha provveduto, come negli anni passati, alla verifica sui siti istituzionali delle amministrazioni, con l'obiettivo di riscontrare il grado di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati. Infatti, come già evidenziato nella Relazione predisposte per gli anni precedenti, la verifica sui siti *web* delle amministrazioni si è rilevata particolarmente utile al fine di identificare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni che prevedono oneri a carico di cittadini e imprese non pubblicati in Gazzetta Ufficiale o pubblicati solo "per comunicato" (notizia dell'avvenuta adozione del provvedimento)³.

Inoltre, il monitoraggio dei siti *web* delle amministrazioni è risultato essenziale in tutti i casi in cui i provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (ad esempio, decreti ministeriali), che introducono ed eliminano oneri, ne rinviando l'attuazione ad ulteriori atti (ad esempio, circolari, decreti direttoriali), non sempre pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Infatti, una ricognizione congiunta delle diverse fonti informative (Gazzetta Ufficiale e siti istituzionali delle amministrazioni) è indispensabile per ricostruire, nel complesso, gli oneri introdotti ed eliminati derivanti dall'emanazione di uno o più provvedimenti correlati.

1.1 Il monitoraggio sulle Gazzette Ufficiali

La ricognizione sulle Gazzette Ufficiali svolta dal Dipartimento della funzione pubblica nel corso del 2018 ha consentito di individuare 69 provvedimenti pubblicati (regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale finalizzati a regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici) che menzionano oneri informativi (istanze, dichiarazioni, documentazione da presentare, etc.). A questi si devono aggiungere quattro ulteriori provvedimenti (un bando⁴, un decreto ministeriale⁵,

³ Su un totale di 69 provvedimenti che menzionano oneri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, otto di questi sono stati pubblicati "per comunicato".

⁴ Bando 1 febbraio 2018 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado".

⁵ DM 21 dicembre 2018 "Approvazione delle modifiche integrative del Piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP 2017-2019 di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6762, del 15 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5320 del 18 settembre 2017".

un decreto direttoriale⁶ e una circolare⁷), pubblicati dalle amministrazioni interessate solo sul proprio sito istituzionale.

Il totale dei provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni nel 2018 che menzionano oneri è pertanto pari a 73 (TAVOLA 1).

TAVOLA 1 – *Provvedimenti pubblicati nel 2018 che menzionano oneri per tipologia*

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	2
Decreto ministeriale	44
Decreto del Capo dipartimento, Decreto direttoriale	16
Circolare	5
Bando, Avviso	6
TOTALE	73

I provvedimenti pubblicati senza il previsto elenco degli oneri sono stati segnalati dal Dipartimento della funzione pubblica alle amministrazioni interessate con la richiesta di specificare, per ciascuno di essi, se si trattasse di oneri introdotti, eliminati o modificati o, in alternativa, di indicare la normativa previgente che li aveva disciplinati.

In generale, il riscontro dei provvedimenti, da parte delle amministrazioni, che menzionano oneri è necessario per le ragioni illustrate di seguito:

- perché, come evidenziato nelle precedenti Relazioni, la pubblicazione degli elenchi degli oneri (nella forma prevista dal d.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012) contestualmente alla adozione dei provvedimenti, è risultata tutt'altro che sistematica;
- perché, in ogni caso, le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare gli elenchi degli oneri solo quando gli adempimenti richiesti sono modificati (oneri introdotti, eliminati o modificati); mentre non c'è l'obbligo di pubblicazione nel caso in cui si tratti di un semplice richiamo di adempimenti già presenti nella disciplina previgente;
- per la difficoltà di pervenire ad una ricostruzione dettagliata ed esaustiva della disciplina previgente in relazione ad atti amministrativi (non sempre disponibili nelle banche dati giuridiche), che consenta di individuare con precisione i provvedimenti per i quali gli elenchi non devono essere pubblicati in quanto menzionano oneri già previsti.

La richiesta di informazioni, peraltro, ha rappresentato, nel corso degli anni, un'utile sollecitazione alle amministrazioni ad adempiere alla pubblicazione degli elenchi.

Da questo punto di vista, rileva il supporto che l'ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha dato alle singole Amministrazioni, sia nel fornire ad esse gli strumenti metodologici per l'individuazione degli oneri e della relativa natura, sia per la compilazione della scheda prevista per l'elencazione degli oneri introdotti, eliminati o modificati.

L'esito della ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica relativamente ai provvedimenti adottati nel 2018 che menzionano oneri è stato quindi trasmesso alle associazioni

⁶ Decreto direttoriale 29 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico “*Centri di competenza alta specializzazione*”.

⁷ Circolare 21 dicembre 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo “*Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola - Triennio 2018-2021*”.

imprenditoriali e dei consumatori, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari⁸.

Le associazioni consultate, in particolare quelle del mondo imprenditoriale, hanno fornito, in continuità con l'esperienza degli anni precedenti, un importante contributo concentrando la loro attenzione in maniera selettiva sui provvedimenti considerati più rilevanti per le imprese, sia dal punto di vista dell'onerosità degli adempimenti introdotti, sia per l'impatto sulla platea dei destinatari. Non sono mancate, peraltro, segnalazioni positive in merito all'eliminazione di oneri disposta da alcuni dei provvedimenti adottati. Per il dettaglio dei contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali si rinvia all'Allegato 1.⁹ Tali contributi sono stati segnalati alle Amministrazioni competenti.

Quanto al monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2018, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto, oltre all'analisi quantitativa, un esame qualitativo finalizzato a individuare provvedimenti correlati che menzionano gli stessi oneri, con l'obiettivo di evitare duplicazioni. Il caso tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia oneri disciplinati da un successivo provvedimento cui rinvia.

L'esame dei provvedimenti pubblicati nel 2018 ha permesso di individuare 12 casi di provvedimenti correlati tra loro. Di conseguenza, eliminati dal totale dei provvedimenti indicati nella TAVOLA 1 le "duplicazioni" sopra i provvedimenti adottati nel 2018 che menzionano effettivamente oneri è 61 (TAVOLA 2).

TAVOLA 2 – *Provvedimenti pubblicati nel 2018 che menzionano oneri*

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	36
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	16
Provvedimenti per i quali non si hanno ancora indicazioni dalle Amministrazioni di competenza	12
TOTALE	64¹⁰

All'esito del monitoraggio, si evidenzia il seguente quadro:

- a) 36 provvedimenti (pari al 69,23 % del totale di quelli pubblicati nel 2018 che menzionano oneri – 64 – al netto di quelli non riscontrati – 12 –) introducono, modificano o eliminano adempimenti e rientrano, quindi, nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese (articolo 7 dello Statuto delle imprese);

⁸ Ai fini della predisposizione della presente Relazione, gli elenchi dei provvedimenti relativi all'anno 2018 che menzionano oneri è stata inviata alle associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria.

⁹ Le associazioni dei consumatori e imprenditoriali sono state audite il giorno 18/03/2019, rispettivamente alle ore 10:00 e alle ore 11:00. Oltre ai referenti del Dipartimento della funzione pubblica, all'incontro erano presenti: in rappresentazione dei consumatori, Adiconsum nazionale; in rappresentanza del mondo imprenditoriale: CNA; Confartigianato; Confcommercio; Confindustria.

¹⁰ Nel caso del DM 17 luglio 2018 "Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato" del Ministero dell'Interno e del Bando 20/12/2018, n. 3 "Concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento" del Dipartimento per le pari opportunità, del Decreto direttoriale 30 maggio 2018 "Modalità attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualità 2017, polizze sperimentali sui ricavi" del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le Amministrazioni competenti segnalano la compresenza di oneri eliminati e di oneri previgenti.

- b) 16 provvedimenti (pari al 30,77% del totale di quelli pubblicati nel 2018 che menzionano oneri – 64 – al netto di quelli non riscontrati – 12 –) menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente senza modificarli; non rientrano pertanto nel campo di applicazione delle disposizioni oggetto di questa relazione.

Si evidenzia, inoltre, che le amministrazioni non hanno fornito informazioni su tutti i provvedimenti che menzionano oneri; di conseguenza non è stato possibile individuare con completezza i provvedimenti che hanno introdotto, eliminato o modificato gli oneri.¹¹ Tale riscontro, peraltro, è tanto più necessario considerato il basso livello di adempimento per quanto attiene alla pubblicazione degli elenchi relativi agli oneri introdotti e eliminati.

La TAVOLA 3 riporta i provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione che li ha adottati.

TAVOLA 3 – *Provvedimenti pubblicati nel 2018 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione*

AMMINISTRAZIONI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO, MODIFICANO O ELIMINANO ONERI (NUMERO)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	3
Ministero della giustizia	-
Ministero della Salute	-
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	3
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	3
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo	12
Ministero dell'economia e delle finanze	-
Ministero dell'interno	2
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	1
Ministero dello Sviluppo Economico	7
Ministero per i beni e le attività culturali	2
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità	1
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria	1
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche della Famiglia	1
TOTALE	36

¹¹ Alla data di redazione della presente Relazione, i 12 provvedimenti non riscontrati risultano distribuiti come di seguito indicato: Ministero della giustizia (1); Ministero dell'economia e delle finanze (1); Ministero dello Sviluppo Economico (10).

1.2 Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri

La verifica del grado di *compliance* delle amministrazioni rispetto alla pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale e sui siti *web* delle amministrazioni ha messo in luce, anche nel 2018, un quadro differenziato nei comportamenti delle amministrazioni (TAVOLA 4).

TAVOLA 4 – Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI			PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO MODIFICANO E/O ELIMINANO ONERI PER I QUALI SONO PUBBLICATI I RELATIVI ELENCHI
	Introdotti, modificati o eliminati	Già esistenti	Totale	
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	3	2	5	3
Ministero della giustizia	-	-	-	-
Ministero della Salute	-	2	2	-
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	3	-	3	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	3	1	4	-
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo	12	5	17	1
Ministero dell'economia e delle finanze	-	1	1	-
Ministero dell'interno	2	1	3	-
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	1	3	4	-
Ministero dello Sviluppo Economico	7	-	7	5
Ministero per i beni e le attività culturali	2	-	2	-
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità	1	1	2	-
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria	1	-	1	-
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche della Famiglia	1	-	1	-
TOTALE	36	16	52	9

Nel 2018, il 25,00% dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri informativi sono stati pubblicati corredati dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati. Tali elenchi sono stati pubblicati nel 19,44% dei casi sul sito *web* dell'amministrazione competente, nel 2,78% in Gazzetta Ufficiale e nel 2,78% sia su Gazzetta Ufficiale sia sul sito *web* dell'Amministrazione (TAVOLA 5).

TAVOLA 5 – Elenchi degli oneri pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui siti web. Anni 2013-2018

Fonte	Elenchi degli oneri pubblicati (numero)											
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %	Valore assoluto	Valore %
G.U.	1	4,00%	8	11,43%	16	22,86%	2	3,45%	1	3,03%	2*	5,56%
Sito <i>web</i>	3	12,00%	40	57,14%	30	42,86%	12	20,69%	8	24,24%	7	19,44%

* Uno dei provvedimenti è stato pubblicato anche sul sito *web* dell'Amministrazione.

1.3 Il monitoraggio dei siti web delle amministrazioni

Come anticipato in premessa, nel corso del 2016 il legislatore è intervenuto, con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, sulla disciplina in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, disponendo, per quel che riguarda i temi oggetto della presente Relazione, l'abrogazione dell'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale norma, come detto, prevedeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri in una specifica sezione dei siti *web* delle amministrazioni, raggiungibile con il seguente percorso: “*Amministrazione Trasparente*” → “*Disposizioni generali*” → “*Oneri informativi per cittadini e imprese*”.

Per effetto di tale abrogazione, le amministrazioni hanno ridotto, soprattutto nel secondo semestre dell'anno, le attività di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti o eliminati sui propri siti istituzionali. In particolare, molte amministrazioni non hanno più provveduto all'alimentazione della specifica sezione del sito *web* (“*Oneri introdotti ed eliminati*”), altre hanno eliminato la sezione, altre ancora, infine, hanno trasferito i contenuti informativi pubblicati nella specifica sezione del *web* in quella più generale riferita alla “*Normativa*”¹².

In ogni caso, anche per il 2018, la pubblicazione sul sito *web* delle amministrazioni costituisce la modalità principale per assicurare visibilità e trasparenza agli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

¹² In effetti, alla data di redazione della presente Relazione, la sezione “*Oneri informativi per cittadini e imprese*” non è più presente sul sito *web* della Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre nei siti *web* di tutte le altre amministrazioni considerate compare ancora, ma risulta non più aggiornata. Fanno eccezione il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, recependo il senso della norma, continuano ad alimentare i contenuti di questa sezione del sito.

2. Conclusioni: la valutazione dell'impatto delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

I risultati delle attività di monitoraggio consentono di tracciare un quadro di sintesi dell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri che è caratterizzato da luci ed ombre.

Nel 2018, a sei anni dall'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 7 dello Statuto delle imprese, è utile fare un bilancio sull'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri, anche al fine di valutarne l'efficacia. L'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento della funzione pubblica evidenzia, in leggera tendenza rispetto agli anni precedenti, un lieve incremento della pubblicazione degli elenchi, soprattutto sulla Gazzetta Ufficiale. I risultati però sono ancora (troppo) insoddisfacenti: infatti risulta che solo un provvedimento su tre di quelli che introducono, modificano o eliminano oneri informativi è stato pubblicato corredato dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

Il dato della scarsa pubblicazione degli elenchi sui siti *web* delle amministrazioni risente sicuramente, come accennato in premessa, delle modifiche normative alle disposizioni in materia di trasparenza introdotte con il decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito *web* gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

A riguardo, si evidenzia che tale abrogazione, in linea con l'oggetto della delega (riordinare la disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza) non incide sulla disciplina sostanziale, la cui fonte è e rimane l'articolo 7 della legge n. 180 del 2011, che persegue l'obiettivo di responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione, attraverso l'attività di regolazione, di oneri eccessivi o sproporzionati. Con la previsione dell'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti e eliminati, il legislatore ha inteso allineare il nostro Paese alle migliori pratiche internazionali in materia di qualità della regolazione, affiancando all'attività di misurazione degli oneri svolta sullo *stock* della regolazione esistente il controllo sugli adempimenti di nuova introduzione che, se non accuratamente monitorati, pongono a rischio il mantenimento dei risultati raggiunti con gli interventi di semplificazione.

Tuttavia, se l'obiettivo di assicurare la conoscibilità degli oneri introdotti ed eliminati attraverso l'attività di regolazione è soddisfatto dalle prescrizioni del citato articolo 7 dello Statuto delle imprese, il venir meno degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 rischia, alla luce dell'esperienza applicativa, di avere ulteriori effetti sull'effettiva informazione di cittadini e imprese, peraltro già non adeguata negli anni precedenti.

A ciò si aggiunge la disomogeneità dei comportamenti delle amministrazioni nella predisposizione e pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati in termini di esaustività e di qualità delle informazioni fornite.

Inoltre, come documentato da questa Relazione e da quelle precedenti, in molti casi, gli oneri enunciati in un primo provvedimento (ad esempio, un decreto ministeriale), trovano la loro specificazione in successivi provvedimenti attuativi (ad esempio, un decreto direttoriale, una circolare) che non vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale o vengono pubblicati "solo per comunicato".

Il complesso degli elementi sopra riportati, unitamente ai dati quantitativi dell'attività di monitoraggio, denotano quindi il persistere, accanto ad un positivo impegno di alcune amministrazioni, di un approccio che considera la pubblicazione degli oneri introdotti ed eliminati un mero adempimento formale. Anche per tale ragione, l'attuazione di questo strumento di monitoraggio e trasparenza non ha ancora consentito il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare la piena conoscibilità dei nuovi

oneri per i cittadini e le imprese e non ha prodotto impatti sostanziali in termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri informativi per i cittadini e le imprese.

Alla luce del quadro sin qui tracciato, sembra necessario, sulla base dell'esperienza applicativa, avviare una riflessione sugli strumenti per perseguire in modo efficace il raggiungimento degli obiettivi individuati dall'articolo 7 dello Statuto delle imprese al fine di potenziarne la funzione di prevenire l'introduzione di nuovi oneri e di assicurare trasparenza e *accountability*.

Punto di partenza per il raggiungimento di questi obiettivi dovrà essere la valorizzazione di quanto di positivo è stato realizzato dalle amministrazioni e nello stesso tempo individuare, sulla base del più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, i correttivi da apportare al fine di assicurare, come evidenziato dalle associazioni imprenditoriali, un impatto percepibile da cittadini e imprese. Rileva, da questo punto di vista, la proposta avanzata da alcune associazioni imprenditoriali di estendere il monitoraggio, in via derogatoria ancorché sperimentale, agli oneri di conformità sostanziale che impongono a carico delle imprese e/o dei cittadini di adeguarsi a dei modelli pre-definiti. Un esempio per tutti, in tale senso, sono gli oneri che si sono riversati sulle imprese a valle dell'entrata in vigore, lo scorso 25 maggio 2018, del nuovo Regolamento della privacy. Tale provvedimento si differenzia dalla disciplina precedente in quanto impone adempimenti non più meramente formali, ma privilegia gli aspetti sostanziali; in altri termini, l'azienda è responsabilizzata ad analizzare la propria attività e gli specifici rischi ad essa associati prima di porre in essere azioni concrete, anche da un punto di vista organizzativo. Inoltre, non ci sono più le "misure minime" previste dall'ormai superato Codice della Privacy ma spetta al titolare del trattamento valutare se e come trattare i dati, quali sono i rischi connessi al trattamento e quali sono le conseguenti misure da adottare per l'effettiva tutela dei dati stessi. In sintesi l'impresa, ovvero il titolare del trattamento, ha il compito di: *a)* decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati; *b)* valutare il rischio che tale trattamento comporta; *c)* dimostrare di aver adottato le misure tecniche e organizzative, costantemente aggiornate, tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Tutto questo comporta un cambiamento di prospettiva e si applica a tutte le aziende, piccole e grandi, nel pubblico e nel privato, comportando in capo ad esse costi di adeguamento da non sottovalutare e che varrebbe la pena monitorare e quantificare.

In questa prospettiva devono essere approfondite le opportunità di un maggiore coordinamento tra le disposizioni in materia di bilancio degli oneri introdotti ed eliminati (articolo 8 dello Statuto delle imprese) e quelle in materia di trasparenza (articolo 7 dello Statuto delle imprese) in modo da eliminare le duplicazioni e da controllare in modo più efficace la "filiera" dei provvedimenti normativi e attuativi, anche in un orizzonte pluriennale.

Inoltre, va riconsiderato l'ambito di applicazione delle disposizioni che dovrebbe essere esteso, come auspicato dalle associazioni imprenditoriali, anche agli adempimenti in materia fiscale e creditizia, particolarmente onerosi per cittadini e imprese. Da questo punto di vista, potrebbe essere interessante individuare, con il supporto delle associazioni di categoria, delle macro-aree in cui sperimentare - anche coinvolgendo le Amministrazioni competenti - il monitoraggio degli oneri introdotti da provvedimenti particolarmente impattanti in materia fiscale, come può essere, ad esempio, l'introduzione della fatturazione elettronica.

Un ulteriore aspetto da affrontare attiene all'entrata in vigore dei provvedimenti che introducono o eliminano oneri; in molti casi l'attuazione di disposizioni di legge è rinviata all'adozione di ulteriori provvedimenti normativi e di atti amministrativi a carattere generale, anche in un orizzonte pluriennale. In base alla normativa di riferimento, gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati vengono pubblicati al momento dell'adozione dell'atto; tuttavia, se l'entrata in vigore di quest'ultimo è posticipata da norme successive, gli oneri introdotti sono solo virtuali e quelli eliminati meramente

potenziali. Un esempio per tutti in questo senso è rappresentato dal Codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), la cui attuazione è rimessa quasi totalmente ad atti di natura secondaria e non da ultimo, tra gli altri, alle Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione.

In conclusione, il tema di fondo da porre al centro della riflessione e degli eventuali correttivi da adottare attiene all’esigenza di trasformare quello che al momento si configura, sostanzialmente, come un mero adempimento assolto dalle amministrazioni in maniera formale e spesso ex post, in una “risorsa” per l’amministrazione che consenta di migliorare la qualità della regole, prevenire l’introduzione di nuovi oneri e garantire l’effettiva conoscibilità da parte di cittadini e imprese degli adempimenti introdotti ed eliminati. A tal fine, occorre sensibilizzare le Amministrazioni affinché queste, per prime, comprendano l’importanza delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti. In questa prospettiva, al fine di accrescere l’impatto delle disposizioni oggetto della presente relazione, bisogna pianificare nuovi percorsi formativi in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione, rivolti ai funzionari e ai dirigenti delle amministrazioni i cui provvedimenti presentano impatti più rilevanti in termini di adempimenti per cittadini e imprese.

Le azioni di formazione avranno anche la finalità di rafforzare nelle amministrazioni la visione unitaria degli adempimenti di trasparenza e le sinergie tra la pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati e l’attuazione delle altre disposizioni in materia di trasparenza.

APPENDICE

Le modalità di pubblicazione degli elenchi

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, ha disciplinato i criteri e le modalità per assicurare la necessaria omogeneità tra gli elenchi redatti dalle amministrazioni.

Le linee guida allegate al d.P.C.M. recano uno schema *standard* e forniscono indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto.

Modello per la predisposizione degli elenchi

ONERI ELIMINATI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹):

Comunicazione e dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

ONERI INTRODOTTI

..... [Denominazione dell'onere]

Riferimento normativo interno (articolo e comma):

Comunicazione e dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

MONITORAGGIO DEGLI ONERI INTRODOTTI ED ELIMINATI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 180/2011. ANNO 2018

Amm. n°	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	125	Dpcm (pubblicato per comunicato)	03/05/2018	Concessione, per gli anni 2012/2017, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero.	X (eliminati)			Il Bando disciplina la concessione di un rimborso spese sostenute per l'adozione a favore di genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000 euro, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento pre-adoitivo di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia, per i periodi compresi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017. Ai sensi dell'art. 2, i genitori adottivi presentano istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per l'adozione mediante il sistema online "Adozione Trasparente" della CAI. L'accesso al sistema sarà permesso tramite autenticazione con SPID. Per i soli genitori adottivi che hanno ottenuto il riconoscimento in Italia di un'adozione pronunciata all'estero, dimostrando di aver soggiornato continuativamente nel Paese straniero e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, oppure i genitori che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un ente autorizzato, l'istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione deve essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e indirizzata alla Presidenza del consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali. L'istanza di rimborso deve essere redatta compilando esclusivamente l'allegato MODELLO A. L'istanza di rimborso deve essere corredata dai seguenti documenti: a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/ minore/i, rilasciata dalla CAI; b) copia della certificazione rilasciata dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi secondo l'allegato MODELLO B. In caso di adozione pronunciata all'estero e riconosciuta in Italia, i documenti da allegare sono: a) copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile; b) autocertificazione, redatta secondo il MODELLO C, corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia. Nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, occorre allegare anche autocertificazione, secondo il predetto MODELLO C corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia. Gli enti autorizzatori e le coppie hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta fino a 12 mesi successivi alla riscossione del rimborso.	Oneri eliminati Il DPCM, diversamente dai decreti di regolamentazione della concessione degli anni passati, ha sperimentato l'invio della domanda di rimborso online attraverso il portale dedicato alle "Adozioni Trasparenti" che la CAI ha attivato nel mese di aprile evitando l'invio delle stesse mediante raccomandata. Il decreto precedente a quello del 3 maggio 2018 è il DPCM04/08/2011. "Concessione del rimborso spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi, residenti nel territorio nazionale e con reddito complessivo fino a 70.000 euro" pubblicato sulla G.U. 28 febbraio 2012, n. 49. Inoltre, diversamente dai decreti precedenti alle coppie che hanno fatto istanza di rimborso è stato chiesto di autocertificare la maggior parte delle informazioni richieste (es. redditi per i quali i decreti precedenti richiedevano la copia della dichiarazione dei redditi).	
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	33	DM	15/12/2017	Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del				Il decreto disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. Ai sensi dell'art. 5, i requisiti generali di ammissione al concorso, al termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.	X			partecipazione al concorso, l'organizzazione della prova orale, le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale, i documenti richiesti per l'assunzione, l'informativa sul trattamento dei dati personali saranno adottati mediante bando di concorso adottato dal direttore generale per il personale scolastico.		
		Bando	01/02/2018	Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.				<p>Al sensi dell'art. 4 del bando, i candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente in modalità informativa, avvalendosi del sistema POLIS. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti, da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del dPR n. 445 del 2000, quanto segue: <i>a)</i> il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); <i>b)</i> la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; <i>c)</i> il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea; <i>d)</i> il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; <i>e)</i> di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; <i>f)</i> le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso; <i>g)</i> di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; <i>h)</i> il possesso di titoli che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; <i>i)</i> l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS; <i>j)</i> la/e classe/i di concorso/posto di sostegno per i quali si intende concorrere; <i>k)</i> il titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione per il sostegno conseguiti, con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero</p>	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	131	D.Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione e della ricerca)	05/06/2018,n. 1410	Bando pubblico per la concessione del contributo triennale, destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi - Triennio 2018-2020.		X		<p>dell'istruzione, dell'università, e della ricerca di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero entro il 31 maggio 2017 ma in attesa di riconoscimento dal MIUR occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro la data del 22 marzo 2018 per poter essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, dovranno altresì dichiarare di essere iscritti ai relativi percorsi che siano stati avviati entro la data del 31 maggio 2017, e che consegneranno il titolo entro il 30 giugno 2018; / per gli insegnanti tecnico pratici di essere iscritti alla data del 31 maggio 2017 nelle GAE o nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la partecipazione ai concorsi per posti comuni o di avere anche il titolo di specializzazione sul sostegno per la partecipazione ai concorsi per posti di sostegno; oppure di partecipare con riserva al concorso su posti di sostegno in quanto si consegnerà il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018.</p> <p>m) il possesso dei titoli indicati al Decreto del Ministro 23 febbraio 2016 n. 92 recante "riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2", per la partecipazione alla procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A-23; n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo; o) i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al DM 995 del 15 dicembre 2017; p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; q) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del DPR n. 487 del 1994; r) Dichiarazione sull'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa; s) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, di essere assistiti durante la prova, indicando in caso affermativo l'aiuto necessario in relazione al proprio handicap. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13, i concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione.</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Il Bando di cui al D.D. n. 1410 del 5 giugno 2018 non comporta oneri informativi di nuova introduzione in quanto quelli presenti erano già previsti nel precedente bando n. 1523 dell'8 luglio 2015.</p>	
								<p>Il bando disciplina le modalità per la presentazione delle domande e di svolgimento della procedura finalizzata alla concessione dei contributi a favore di soggetti con forma giuridica privata che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati a promuovere e a favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia. Ai sensi dell'art. 3, le domande per la concessione del contributo di funzionamento dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando esclusivamente il servizio telematico Sirio all'indirizzo http://srio-miur.cineca.it e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altro soggetto espressamente delegato. Le domande per la concessione del contributo di funzionamento dovranno essere altresì corredate dalla seguente documentazione da produrre in formato pdf: a) copia dello Statuto; b) copia atto costitutivo; c) relazione analitica sull'attività svolta nel triennio 2015-2017; d) relazione descritta sull'attività svolta con la rappresentazione della tradizione storica dell'ente nel campo della diffusione della cultura scientifica, descrizione dei programmi di attività di diffusione della</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	143	D.Dirett.	15/03/2018	Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016.		X		<p>cultura scientifica anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane, comunitarie ed internazionali; g) relazione descrittiva delle attività istituzionali e in particolare dell'offerta didattica scientifica precisando le modalità di valorizzazione e di utilizzo del patrimonio materiale e immateriale disponibile; f) relazione descrittiva della struttura organizzativa con l'indicazione del personale in servizio, e relative qualifiche, eventuali collaboratori esterni, consistenza del patrimonio didattico, scientifico e dotazione strumentale scientifico-multimediale; g) programma di attività e impegni programmati per il periodo di validità della tabella triennale, che riportino gli elementi atti alla valutazione di cui al successivo art. 6; h) bilancio preventivo 2018 e consuntivi dell'ultimo triennio 2015-2017; i) dichiarazione sull'esistenza o meno di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesima finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato di cui i risultati beneficiario l'ente proponente al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Al sensi dell'art. 7, inoltre, viene specificato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di legale rappresentante o delegato in possesso di firma digitale occorre: 1) scaricare dal Servizio telematico Sirio il file pdf della domanda; 2) apporre sul file pdf della domanda la firma digitale del legale rappresentante, o di altro soggetto espressamente delegato; 3) caricare e inviare il file pdf della domanda, sottoscritto con firma digitale, attraverso il Servizio Telematico Sirio secondo le modalità indicate nella Guida. in caso di legale rappresentante o delegato NON in possesso di firma digitale: 1) scaricare e stampare dal Servizio Telematico Sirio il file pdf della domanda; 2) apporre sulla domanda cartacea la firma autografa del legale rappresentante, o di altro soggetto espressamente delegato; 3) inviare la domanda sottoscritta con firma autografa, senza gli allegati. L'oggetto della email inviata tramite PEC dovrà contenere gli estremi identificativi del presente decreto (n. e data) e la dizione «domanda contributo art. 1 comma 3 della legge n. 113/91». 	<p>Oneri già previsti</p> <p>Il provvedimento, in ossequio alle disposizioni del DM 593/2016, e alle disposizioni tecnico-operative previste dalla norma e adottate con D.D. 2759 del 13/10/2017 "Linee guida al D.M. del 26 luglio 2016 n. 593", aggiornate con D.D. 2705 del 17/10/2018, comporta oneri informativi di nuova introduzione in relazione:1. Alla richiesta di una procura notarile per la designazione del Soggetto Capofila tra i proponenti del progetto di ricerca presentato per il finanziamento a questo Ministero;2. Alla modalità di sottoscrizione della domanda di finanziamento ovvero anche di trasmissione della documentazione necessaria per la gestione dell'iter procedurale, quest'ultima da effettuarsi esclusivamente in via telematica.Si precisa che</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>italiani dovranno formalizzare la designazione del capofila con il compito di rappresentarli in tutti i rapporti con il Ministero, tramite apposita procura speciale notarile. A far data dalla presentazione della domanda di finanziamento al MIUR ha inizio la fase ex-ante.</p> <p>A far data dalla presentazione della domanda di finanziamento al MIUR ha inizio la fase ex-ante. Si elencano di seguito i documenti necessari alla richiesta di finanziamento, quali: <i>a)</i> lettera di trasmissione (All. 0) da utilizzare soltanto nel caso di un partenariato di progetto composto da più soggetti richiedenti. La lettera di trasmissione, recante la delega al capofila, deve essere firmata dal legale rappresentante del capofila o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta); <i>b)</i> domanda di finanziamento (All. 1) compilata con riferimento alle specifiche progettuali di propria competenza, firmata dal legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta); <i>c)</i> Dichiarazioni del soggetto richiedente (All. 2) firmata dal legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta); <i>d)</i> Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria (All. 3 e All. 3bis) ovvero altro analogo modello previsto dall'Avviso integrativo, firmata dal Presidente del Collegio Sindacale oppure, per i soggetti proponenti non dotati di Collegio sindacale, dal legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta). Nel caso in cui i parametri richiesti non siano rispettati, è necessaria la dichiarazione di impegno a fornire una idonea garanzia fidejussoria o assicurativa (All. 4) firmata dal legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta); <i>e)</i> Dichiarazione per Organismi di Ricerca (All. 5), firmata del legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta), e statuto degli stessi (richiesti solo per gli organismi di ricerca di cui al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014); <i>f)</i> Tabella dei costi (All. 6) relativa alle attività progettuali del soggetto richiedente, da cui si possa desumere la suddivisione dei costi tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, se richiesta dal bando, firmata dal legale rappresentante o da chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo (che sarà valutato di volta in volta);</p> <p><i>g)</i> Nel caso in cui la documentazione non sia firmata dal legale rappresentante, è necessario allegare la procura speciale o gli altri atti che autorizzano il firmatario a firmare i documenti; <i>h)</i> Copia del documento di identità del firmatari; <i>i)</i> Copia dell'ultimo bilancio</p>	<p>entrambi gli obblighi discendono da progressiva fonte di natura superiore e, segnatamente, il DMI 593/2016, e che gli Allegati alla Sessione I, che elencano e descrivono nel dettaglio tutta la documentazione che i richiedenti devono presentare al MIUR e alla Sessione II, che fornisce ulteriori elementi informativi sulle modalità di compilazione dei documenti, si ritengono rispondenti alla disciplina in argomento.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	250	DM	17/10/2018	Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.		X		<p>approvato (dovuta solo da parte dei soggetti per i quali è prevista la Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria) o documentazione analoga secondo la configurazione giuridico-fiscale del soggetto proponente;</p> <p>- Altra documentazione eventualmente richiesta nell'Avviso integrativo; j) il soggetto proponente (All. 7 o 7 bis); k) il capitolato tecnico (All. 8) firmato dal soggetto capofila nel caso di un partenariato di progetto composto da più soggetti richiedenti, ovvero dal soggetto unico proponente del progetto; l) Lo schema disciplinare (All. 9), sottoscritto per accettazione dal soggetto capofila nel caso di un partenariato di progetto composto da più soggetti richiedenti, ovvero dal soggetto unico proponente del progetto, contenente regole e modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali, ovvero qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'Avviso integrativo nella forma predisposta dal Ministero.</p> <p>Salvo diversamente indicato nell'Avviso integrativo nazionale, la documentazione indicata deve essere sottomessa al MIUR tramite un'apposita piattaforma informatica.</p> <p>Al fine di monitorare gli effetti del finanziamento erogato (fase ex-post, punto 4.1.1 del medesimo allegato), il Ministero si riserva di richiedere ai beneficiari una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti, da sottoporre entro due anni dalla data di corresponsione del saldo. Nei casi in cui la Struttura di Gestione internazionale effettua una propria attività di monitoraggio internazionale ex post, il MIUR acquisisce, dalla Struttura di Gestione, le relazioni in merito agli impatti economico-finanziari redatti dai partecipanti e l'eventuale relazione di monitoraggio ex post redatta dalla Struttura di Gestione stessa.</p> <p>Il decreto disciplina le modalità di espletamento del concorso straordinario finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e dell'ulteriore requisito di due annualità di servizio nel corso degli ultimi otto anni scolastici, nonché per i relativi posti, del titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. Ai sensi dell'art. 5, il decreto dispone che le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso nonché i documenti richiesti per l'assunzione verranno disciplinati dallo specifico bando adottato dal direttore generale (decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546).</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, i candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS (il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo POLIS, acquisisce dette credenziali presso la sede dell'Autorità consolare italiana). Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, quanto segue: a) cognome e nome; b) data, luogo di nascita, residenza e codice fiscale; c) possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea; d) comune nelle cui liste elettorali è iscritto/a ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di essere fiscalmente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f) eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero; g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/a licenziato/a da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Si tratta di informazioni richieste, come di consueto, a tutte le procedure concorsuali. Si tratta di oneri già previsti. Per quanto riguarda il DM 17/10/2018, si veda il DM n. 995 del 15/12/2017 Per quanto riguarda gli oneri indicati nel D.Dirett. 07/11/2018, n. 1546, si veda il bando del 01/02/2018</p>	
	89 (serie speciale - concorsi ed esami)	D.Dirett.	07/11/2018, n. 1546	Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quadro, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018						

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	79	D.Dirett.(cap o del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate)	26/03/2018	"Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".	X			<p>sottoscritto il contratto individuale di lavoro, a seguito della presentazione di documenti falsi; h) possesso di titoli previsti; i) indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, numero telefonico, nonché recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso; j) tipologia/e di posto per la/e quale/i si intende concorrere.</p> <p>Il decreto descrive ed elenca gli obblighi di comunicazione, a carico dei soggetti che acquistano e/o scambiano autoveicoli di provenienza intracomunitaria. L'art. 1, comma 1, stabilisce che i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale i dati repletivi dell'operazione. Ai sensi dell'art. 2, tale comunicazione, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto intracomunitario, contiene: a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione; b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta; c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo. L'art. 1, comma 2, disciplina inoltre il caso di soggetti che non operano nell'esercizio di imprese, arti e professioni che comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati repletivi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2, tale comunicazione, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo o rimorchio oggetto dell'acquisto contiene: a) il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo; b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta; c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto, con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; e) il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente. Nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia, inoltre, i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, devono produrre una comunicazione contenente: a) il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione; b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato; c) la data e il prezzo dell'acquisto, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; d) la data della cessione; e) il numero di fattura, per i soli soggetti di cui all'art. 1, c. 1, ed il prezzo di cessione; f) i dati identificati dell'acquirente straniero.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Gli obblighi di comunicazione previsti all'art. 1, commi 1 e 2, e all'articolo 3, costituiscono oneri amministrativi di nuova introduzione.</p>	

Ammin.	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	90	DM	28/02/2018	Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica.	X			<p>Al sensi dell'art. 3, i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono effettuare la comunicazione: a) tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D., nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione; b) presso un ufficio della motorizzazione civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; c) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista. Per i soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, la comunicazione può essere effettuata alternativamente: a) presso un ufficio della motorizzazione civile nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione Il DM 28/02/2018 introduce oneri informativi di nuova istituzione per cittadini e imprese.</p>	
								<p>Il decreto disciplina le modalità attuative e gli strumenti operativi per la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica.</p> <p>Al sensi dell'art. 11, il costruttore del veicolo equipaggiato con le tecnologie di guida automatica, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli equipaggiati con le tecnologie di automazione della guida presentano la domanda di autorizzazione alla sperimentazione su strada del veicolo a guida automatica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione, che contiene:</p> <p>a) l'indicazione del proprietario del veicolo a guida automatica, quale soggetto responsabile, ovvero di altro soggetto obbligato in solido; b) l'indicazione degli ambiti stradali per cui la domanda è presentata e, per ciascun ambito, delle tratte infrastrutturali sulle quali si intende condurre la sperimentazione; c) il richiedente può proporre, successivamente alla domanda, l'estensione degli ambiti per cui la domanda è presentata, indicando le tratte infrastrutturali, per tipologia, per le quali richiede l'estensione e i motivi della estensione; d) la documentazione che dimostra di aver ottenuto dall'Ente proprietario della strada, per ciascuna tratta infrastrutturale proposta, il nulla osta a condurre le prove sperimentali, anche in caso di richiesta di estensione successiva alla domanda; e) l'indicazione, per ciascun ambito stradale proposto, delle condizioni esterne, meteorologiche e di visibilità e delle condizioni delle strade e del traffico in cui le prove possono essere effettuate e che il veicolo a guida automatica gestisce.</p> <p>Al sensi dell'art. 15, l'autorizzazione alla sperimentazione su strada, copia della quale deve essere conservata a bordo del veicolo e deve essere esibita a richiesta degli organi di polizia stradale in caso di controllo, indica: a) l'elenco dei veicoli a guida automatica autorizzati alle prove, con l'individuazione del rispettivo proprietario, identificati mediante numero di telaio; b) gli ambiti stradali e le relative condizioni meteorologiche, di visibilità, di strada e traffico, in cui ciascun veicolo autonomo potrà circolare, con l'indicazione, per ogni ambito, delle tratte infrastrutturali ammesse e delle eventuali limitazioni temporali con riferimento a determinati periodi o giorni dell'anno; c) l'elenco nominativo dei conducenti del veicolo automatizzato ammessi allo svolgimento delle prove su strada. L'autorizzazione alla sperimentazione su strada ha la durata di un anno e può essere</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	163	DM	20/04/2018, n. 221	Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2018.		X		<p>rinnovata a richiesta del titolare, dell'autorizzazione. Alla richiesta di rinnovo, da presentare con anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza dell'autorizzazione, il richiedente deve allegare: a) il rapporto sulle sperimentazioni effettuate, per il periodo decorso fino a trenta giorni prima della presentazione; b) il contratto di assicurazione per il nuovo periodo, con entrata in vigore condizionata al rinnovo dell'autorizzazione; c) l'aggiornamento della descrizione delle tecnologie e delle prestazioni del veicolo; d) l'eventuale richiesta di estensione a nuovi ambiti stradali e a nuove infrastrutture, ovvero a nuove condizioni esterne, documentando, tramite il relativo nullaosta, la disponibilità dell'ente proprietario; e) l'elenco aggiornato dei veicoli a guida automatica e dei conducenti.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 16, il titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata dell'autorizzazione, è tenuto a produrre e consegnare al soggetto autorizzato: a) il rapporto puntuale su eventi o problematiche di qualsiasi natura che hanno coinvolto il sistema sperimentato e che possono avere risvolti ai fini della sicurezza anche solo potenziali, da consegnare entro quindici giorni dall'evento, che deve contenere: 1) una descrizione dettagliata dell'evento; 2) l'estratto dei dati obbligatoriamente registrati dal veicolo, per un congruo periodo antecedente e successivo all'evento; 3) ogni altro dato registrato dal veicolo, incluse eventuali riprese video, per lo stesso periodo di tempo; b) il rapporto annuale sulle sperimentazioni effettuate, da consegnare entro trenta giorni dal termine dell'autorizzazione, che include l'elenco delle sperimentazioni effettuate, indicando per ciascuna sperimentazione: 1) la tratta infrastrutturale utilizzata; 2) le condizioni esterne durante la sperimentazione; 3) i chilometri percorsi in modo automatico; 4) i riferimenti a possibili eventi o problematiche verificatesi; 5) il numero di transizioni dallo stato di operatività automatica allo stato di operatività manuale e, per ogni transizione, l'indicazione della località e della causa, quale malfunzionamento, stato della strada, avverse condizioni meteo, lavori stradali, emergenze, incidenti o collisioni, anomalie del traffico, difficoltà di riconoscere situazioni complesse. Da ultimo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 19, colui che richiede l'autorizzazione deve dimostrare di avere concluso il contratto di assicurazione per responsabilità civile specifica per il veicolo a guida automatica, depositando una copia presso il soggetto autorizzante.</p>		
				Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto 20 aprile 2018.				<p>Oneri già previsti Si tratta di oneri già previsti dal DM 20/06/2017 e dal relativo decreto direttoriale attuativo 17/07/2017.</p> <p>Concommercio Si tratta di oneri già previsti.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>imprese; j) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate; j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. Contestualmente alla domanda l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione attestante che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà. Gli aspiranti beneficiari dovranno comprovare, contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici, la conformità delle caratteristiche tecniche dei beni nonché allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui al successivo art. 4, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del DM n. 221/2018 nella Gazzetta Ufficiale, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semimotori, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del citato DM. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana.</p> <p>Ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società.</p> <p>In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 ed il termine del 15 aprile 2019.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 4, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre: a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia; b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal DM n. 221/2018; c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica) l'aspirante al beneficio dovrà</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, l'attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal DM n. 221/2018 nonché l'attestazione che i certificati che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo.</p> <p>L'art. 5 stabilisce che in caso di radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni: a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia.</p> <p>L'art. 6 disciplina l'acquisizione mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato. In questo caso, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato: a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza del veicolo alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo; c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al DM n. 221/2018 e la relativa spesa sostenuta. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche: a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.</p> <p>L'art. 7 riguarda l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unità frigorifere/calorifere. In questo caso, gli aspiranti ai benefici devono presentare la seguente documentazione: a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi, certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal DM n. 221/2018 per le unità</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	184	DM	08/05/2018	Modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.	X			<p>frigorifere/calorifere; b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, e in data successiva all'entrata in vigore del DM n. 221/2018; c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deperibili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Secondo quanto disposto dall'art. 8 Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del DM n. 221/2018, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo; b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia; d) relativamente ai veicoli, documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018.</p> <p>L'art. 9 stabilisce che, in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale. Inoltre, ai fini del riconoscimento della maggioranza per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete.</p> <p>Il decreto definisce le modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 25 settembre 2018 ed entro il termine perentorio del 29 ottobre 2018, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.</p> <p>Al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, c. 1, del d.P.R. 29 maggio 2009, n. 83 (sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese; indirizzo del legale rappresentante</p>	<p>Oneri di nuova introduzione L'erogazione di contributi in favore delle imprese di autotrasporto è subordinata alla presentazione di apposita domanda nonchè alla dimostrazione di determinati requisiti da parte delle imprese medesime.</p>	<p>Confcommercio Viene introdotto l'obbligo per il richiedente di compilare un registro di presenza elettronico entro le ore 24 del giorno di svolgimento della lezione. Si tratta di una tempistica molto ristretta.</p> <p>Confartigianato Pur nell'adeguatezza della disponibilità finanziaria per far fronte alla domanda di formazione si rileva la non</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>dell'impresa o del raggruppamento di imprese; numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea); i seguenti elementi: <i>a/</i> il soggetto attuatore delle azioni formative; <i>b/</i> il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD); <i>c/</i> dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo;</p> <p><i>d/</i> il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 1) costi della docenza in aula; 2) costi del tutor; 3) altri costi per l'erogazione della formazione; 4) spese di viaggio e alloggio relative a formatori e partecipanti alla formazione; 5) materiali e forniture con attinenza diretta al progetto; 6) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione; 7) costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; 8) costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione; 9) spese generali indirette; <i>e/</i> il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede di svolgimento del corso medesimo).</p> <p>Ciascun soggetto richiedente, inoltre, sarà tenuto alla compilazione di un registro di presenze elettronico, da eseguirsi entro e non oltre le ore 24,00 della giornata di svolgimento della lezione, accedendo all'apposita piattaforma informatica.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, l'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo. Entro 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, dovrà essere inviata via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture in originale o copia conforme, ovvero da fatture proforma, indicate in apposito elenco; tali fatture dovranno essere accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, ovvero da una garanzia fidejussoria «a prima richiesta» che l'impresa istante stipula a favore dello Stato. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.</p> <p>All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati, i seguenti documenti: <i>a/</i> elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato e della qualifica professionale oltre all'indicazione delle date di frequentazione dei corsi; <i>b/</i> dettaglio dei costi per singole voci; <i>c/</i> documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; <i>d/</i> documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa; <i>e/</i> registri di presenze firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione; <i>f/</i> tracciati della formazione svolta in modalità e-learning; <i>g/</i> dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso (in caso di FAD), resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenze e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità e-learning; <i>h/</i> dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante il</p>		<p>continuità nei flussi dell'erogazione delle risorse stesse</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero dello Sviluppo economico con Ministero dell'economia e delle finanze	6	DM	12/09/2017,n. 214	Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nelquadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 1.15, della legge 11 dicembre 2016,n. 232 (legge di bilancio 2017).	X	X (Sito web)		<p>possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso./) dichiarazione, resa ai sensi d.P.R. n. 445/2000, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;./) coordinate bancarie dell'impresa.</p> <p>Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei centri di competenza ad alta specializzazione che attuano un articolato programma di attività - comprensivo dei seguenti servizi: a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica; b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali; c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI.La promozione della costituzione e la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di finanziamento dei centri di competenza, nella forma del partenariato pubblico-privato, sono stabiliti con decreto direttoriale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 8 del decreto direttoriale la domanda di accesso ai contributi e i relativi allegati, redatti in lingua italiana, sono presentati dal soggetto proponente al Ministero dello sviluppo economico, utilizzando la modulistica disponibile nel sito del Ministero stesso. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del soggetto proponente e deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai requisiti dei soggetti partner (tra cui le imprese) previsti dall'articolo 5 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018 redatta secondo lo schema di cui all'allegato B; 2) proposta tecnica, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C; 3) piano economico finanziario, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, riguardante l'intero programma di attività del Centro di competenza; 4) nel solo caso in cui il centro di competenza sia già costituito, copia del contratto di partenariato che, in caso di costituzione successiva alla presentazione della domanda, dovrà essere prodotto entro la data di sottoscrizione del decreto di concessione; 5) procura del sottoscrittore della domanda, nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art.8 del DM.12 settembre 2017, n. 214, e dall'art.4 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018, i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, presentati dalle imprese, ammissibili ai benefici devono prevedere: a) un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi, tempi; b) la stima dei benefici economici per l'impresa sul piano di riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti; c) la redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto.</p> <p>In base a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto direttoriale, i benefici relativi alle spese di costituzione e di avviamento e al programma di attività del centro di competenza ad alta specializzazione sono erogati con cadenza annuale ed in funzione degli obiettivi conseguiti previa presentazione di specifica richiesta e della relativa rendicontazione, unitamente a una relazione sull'attività svolta. Se il soggetto beneficiario intende richiedere l'erogazione di una prima quota, a titolo di anticipazione, di importo non superiore al 30% dei benefici concessi,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero dello Sviluppo Economico	8	DM (pubblicato per comunicato)	22/12/2017	Linee guida, criteri e indicatori necessari per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 da parte degli enti di certificazione nazionale accreditati.				<p>per le spese riferite alla realizzazione del programma di attività, è necessaria la presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Ministero, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. L'erogazione dell'ultima annualità di programma è effettuata, su richiesta del centro di competenza, previa rendicontazione e relazione sulla realizzazione complessiva del programma e sui risultati conseguiti. Per i progetti di innovazione, ricerca e sviluppo delle imprese, l'erogazione dei benefici è effettuata su apposito conto corrente bancario vincolato, su richiesta del centro di competenza, e sulla base dell'effettivo fabbisogno derivante dai progetti programmati e realizzati.</p> <p>Da ultimo, ai sensi dell'art. 15 del decreto direttoriale, le imprese beneficiarie delle erogazioni relative ai progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale trasmettono al centro di competenza tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle iniziative correlate ai benefici concessi. Il centro di competenza deve dotarsi di un sistema di contabilità o di una adeguata codificazione che consenta di rilevare distintamente tutti i costi e le spese riferiti alle attività e alle transazioni relative al programma di attività finanziato. Il centro di competenza è tenuto a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati, documentazione utile e rapporti tecnici periodici avanzate dal Ministero medesimo per effettuare il monitoraggio del programma di attività agevolato, tenuto conto degli specifici adempimenti richiesti in relazione all'utilizzo del finanziamento erogato.</p>		<p>CNA</p> <p>Si tratta di oneri introdotti che non erano già previsti, in quanto Enti e società, per ottenere il riconoscimento di "Centro di trasferimento tecnologico" devono presentare ad Unioncamere apposita istanza di certificazione tramite PEC.</p>
Ministero dello Sviluppo Economico	12	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	22/12/2017	Modalità e termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi rimborsabili in favore di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) che subentrano in				<p>Il decreto definisce, in attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 17 luglio 2017, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo rimborsabile, concesso fronte del subentro in garanzia in essere su finanziamenti rilasciate a PMI da società ed enti di garanzia posti in liquidazione e fornisce le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, le domande di contributo possono essere presentate unicamente utilizzando il modulo di domanda allegato al presente decreto e disponibile nella sezione "Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi" del sito internet del Ministero www.mise.gov.it</p>		

Ammini	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero dello Sviluppo Economico	14	DM	14/11/2017	Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria.				Il modulo di domanda, completo di tutti gli allegati (tabella riepilogativa delle garanzie oggetto di subentro, nel caso in cui il contributo rimborsabile sia superiore a 150.000 euro, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia, redatte secondo i format e le indicazioni di cui al documento "Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia" disponibili nella sezione "Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi" del sito internet www.mise.gov.it; nel caso la presente domanda sia sottoscritta dal procuratore speciale dei confidi, copia dell'atto di procura speciale e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura), deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dei confidi richiedente, o suo procuratore speciale, e deve essere inviato dal confidi a mezzo PEC.		
Ministero dello Sviluppo Economico	42	Circolare n. 102159 (pubblicata per comunicato)	14/02/2018	Modifiche e integrazioni alla circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014 concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative".				Il decreto assegna, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia per le PMI su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria, nuove risorse finanziarie per la concessione di garanzie su portafogli per un importo di euro 200.000.000 e introduce alcuni correttivi alla originaria disciplina (fissata nel decreto interministeriale 24 aprile 2013), finalizzati a incrementare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza delle garanzie su portafogli, anche mediante l'incitamento di sinergie tra Fondo di garanzia e interventi in materia di accesso al credito attuati dalle Regioni e altri soggetti garantiti. Ai sensi dell'art. 11, le richieste di garanzia sono presentate dai soggetti finanziatori che, in sede di domanda, devono fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti. Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del Fondo stabiliti dal presente decreto. Le richieste di garanzia del Fondo, istruite dal Gestore del Fondo, sono presentate al Consiglio di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento.		CNA Si tratta di oneri introdotti. Le start-up innovative devono presentare apposita domanda di agevolazione. L'onere aggiuntivo della presente circolare, rispetto la precedente, consiste nell'obbligo di "tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto. Il Ministero può stabilire, per le imprese ammesse alle agevolazioni con l'utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero dello Sviluppo Economico	54	DM	22/12/2017	Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.				<p>Il decreto individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, finalizzato a favorire il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.</p> <p>Il capo II del decreto è dedicato alle agevolazioni a favore delle imprese private. Secondo quanto disposto dall'art. 17, l'ammissione alle agevolazioni del Fondo avviene sulla base della presentazione per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli schemi, le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da INVITALIA, quale soggetto investito della gestione del Fondo. Per l'accesso alle agevolazioni le domande di ammissione sono presentate dal soggetto richiedente, per conto dell'impresa beneficiaria. Le domande prevedono almeno le seguenti informazioni: a) descrizione dettagliata dell'intervento; b) tabella dei costi dell'intervento con indicazione di quelli ammissibili; c) crono-programma dell'intervento; d) attestato di prestazione energetica ante-intervento o diagnosi energetica per le domande che prevedono interventi di riqualificazione di edifici; e) quantificazione del risparmio conseguibile dall'intervento e specifica dei parametri impiegati per il calcolo.</p> <p>Al sensi dell'art. 19, per la fruizione delle agevolazioni consistenti in garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo:</p> <p>A. a fronte di un evento di escussione, ciascun soggetto richiedente invia al gestore del Fondo la richiesta di attivazione della garanzia, corredata dei dati e delle informazioni relative a: a) l'operazione finanziaria oggetto di escussione della garanzia del Fondo; b) l'importo dell'esposizione del soggetto richiedente sull'operazione finanziaria oggetto di escussione della garanzia del Fondo, rilevato alla data di intimazione di pagamento inviata al soggetto beneficiario a seguito dell'evento di escussione. La perdita è liquidata dal gestore del Fondo, previa approvazione da parte della Cabina di regia, completa di tutta la documentazione prevista nel contratto di garanzia, mediante</p>		<p>stabilito dall'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, dandone comunicazione all'impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati."</p> <p>CNA</p> <p>Si tratta di oneri introdotti. L'impresa beneficiaria, o il soggetto richiedente per la stessa impresa beneficiaria, deve presentare per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, la domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli schemi, le modalità specificati da INVITALIA, quale soggetto investito della gestione del Fondo.</p>

Ammin.	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Publicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero dello Sviluppo Economico	66	DM	06/02/2018	Norme per il rilascio dell'ideoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo.				<p>accredito, a valere sulle disponibilità del Fondo, su apposito conto corrente indicato dal soggetto richiedente;</p> <p>B. il soggetto richiedente si impegna altresì a richiedere al soggetto beneficiario idonea documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti, anche nei casi degli interventi per Stato Avanzamento Lavori (SAL) e a trasmetterla tempestivamente a INVITALIA.</p> <p>Per la fruizione delle agevolazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo, l'erogazione del finanziamento avviene sulla base di un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra INVITALIA e il soggetto beneficiario, contenente anche le obbligazioni a cui lo stesso beneficiario è soggetto. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento lavori, di importo non inferiore al 25% dell'investimento, fatta salva l'erogazione a saldo, a fronte di titoli di spesa quietanzati; il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 20% delle agevolazioni complessivamente concesse.</p> <p>Il decreto sostituisce e abroga il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 1979 recante « Norme per il rilascio dell'ideoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 », dettagliando maggiormente la documentazione che deve essere inviata a corredo dell'istanza che viene presentata dai soggetti interessati ai fini del rilascio dell'ideoneità. In particolare, ai sensi dell'art. 4, l'istanza è corredata: a) da una sintetica relazione tecnica espositiva contenente una descrizione generale del prodotto, i risultati dei calcoli e delle prove effettuate per la determinazione delle caratteristiche richieste. Tale relazione tecnica è sottoscritta dal titolare delle licenze di pubblica sicurezza dell'interessato ovvero da un tecnico abilitato; b) da copia (in lingua italiana) delle istruzioni e informazioni di sicurezza per l'utente e delle indicazioni che saranno riportate su ogni singolo prodotto; c) per i detonatori elettrici dovrà essere indicata anche la serie di sigle da riportare sulla scatola di imballaggio; d) per gli esplosivi dovrà essere allegata copia della targhetta, della quale dovrà essere munito ogni apparecchio, con l'indicazione esatta dei dati di cui all'art. 9, per le caratteristiche non contemplate nella documentazione tecnica presentata, l'istante ha facoltà di richiedere che siano eseguite prove, a cura del Ministero, per l'accertamento della idoneità all'impiego del prodotto, con l'espressa dichiarazione di assumere a proprio carico il costo delle prove ed i rischi ad esse connessi, quando imputabili al prodotto. L'indicazione della sezione, classe e sottoclasse di appartenenza per il prodotto di cui si richiede l'iscrizione è riportata sull'istanza. L'istanza è sottoscritta dal titolare dell'impresa interessata o dal suo legale rappresentante. Il cambiamento della ditta, dei luoghi e degli stabilimenti di produzione è comunicato al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla variazione.</p>		
Ministero dello Sviluppo Economico	66	Circolare (pubblicata per comunicato)	05/03/2018, n. 144220	Chiarimenti in merito alle modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro				<p>La circolare fornisce chiarimenti in merito alle modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24/08/2016, alla luce delle novità introdotte dall'art. 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).</p>		

Ammin	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero dello Sviluppo Economico	95	Circolare (pubblicata per comunicato)	09/04/2018, n. 172230	<p>autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 745 e 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).</p> <p>Agevolazioni in favore delle piccole e micro-imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane.</p> <p>Circolare esplicativa delle modalità di funzionamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, così come integrato e modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2017, nonché presentazione delle istanze relative alle zone franche urbane di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 non comprese nell'ex</p>				<p>Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate utilizzando i modelli di istanza i cui "facsimile" sono riportati negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente circolare. Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione "ZFU sisma Centro Italia" del sito Internet del Ministero. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi. L'accesso alla procedura è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai lavoratori autonomi nei casi previsti dall'articolo 46, comma 2, lett. d), del n. 50 del 2017. Il rappresentante legale dell'impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza.</p>		
				<p>La circolare, a seguito delle modifiche apportate al DM 10 aprile 2013 dal DM 5 giugno 2017, riporta il quadro normativo applicabile ai nuovi bandi di concessione delle agevolazioni nelle zone franche urbane (ZFU), fornendo indicazioni e chiarimenti in merito alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste.</p> <p>Il punto 6 della circolare disciplina le modalità di presentazione dell'istanza, stabilendo che essa deve essere avanzata in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, sulla base del modello riportato nell'allegato n. 2. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai professionisti. Il rappresentante legale dell'impresa o il professionista, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza. In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica consente alle imprese di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni.</p>						

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti / eliminati	Oneri già previsti	Publicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero dello Sviluppo Economico	119	Bando	24/05/2018	obiettivo Convergenza. Avviso relativo al bando per il finanziamento di progetti già agevolati ed il finanziamento di nuovi progetti di potenziamento e capacity building degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese.	X		X (G.U. e sito web)	Al fine di assicurare continuità operativa ai progetti già finanziati con il bando del 23 luglio 2015 e di finanziare nuovi progetti che abbiano l'obiettivo di aumentare l'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università e dagli enti pubblici di ricerca alle imprese, il Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per la lotta alla contraffazione-ufficio italiano brevetti e marchi intende: a) prorogare i termini del finanziamento dei progetti delle Università italiane e degli enti pubblici di ricerca italiani, per consolidare il processo di rafforzamento degli UTT in corso e massimizzare l'incremento dell'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università e dagli Enti pubblici di ricerca alle imprese; b) finanziare la realizzazione di nuovi progetti che abbiano l'obiettivo di aumentare l'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università e dagli enti pubblici di ricerca alle imprese attraverso il potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle competenze degli uffici di trasferimento tecnologico delle Università italiane e degli enti pubblici di ricerca italiani per aumentare la capacità innovativa delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, agevolando l'assorbimento e lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali. Ai sensi dell'art. 5 del bando, le proposte progettuali per l'accesso al finanziamento devono essere redatte in base al modello riportato nell'Allegato 1 e devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC, indicando nell'oggetto "BANDO UTT".		
Ministero dello Sviluppo Economico concerto con Ministero dell'economia e delle finanze	139	DM	23/04/2018	Modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI	X		X (G.U. e sito web)	Il decreto definisce le modalità e i criteri di riconoscimento del credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Ai sensi dell'art. 6, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti beneficiari inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (d@picpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al presente decreto. L'istanza contiene: a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale; b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione contenente l'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi al beneficio; c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto; e) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica anti-fiscalia. Ai sensi dell'art. 7, il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione del riconoscimento del credito, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.		
Ministero dello Sviluppo Economico	143	DM	04/05/2018	Disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di	X			Il decreto reca le disposizioni applicative dell'incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per talune spese di personale dipendente per far delle spese di "formazione in		CNA Il decreto prevede, in capo alle imprese che vogliono formare il personale dipendente per far delle spese di "formazione in

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.				<p>formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0» sostenute nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d'imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.</p> <p>Al sensi dell'art. 6, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili è la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali (revisori legali) al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti). Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa. I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.</p>	<p>acquisire/consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano nazionale Impresa 4.0" l'onere di predisporre una Relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti delle attività di formazione svolte.</p>	<p>tecnologie abilitanti" relative al personale dipendente dell'azienda, si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con la successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusiva telematica all'Agenzia delle Entrate. Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata e l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.</p> <p>Confindustria Il decreto fornisce le prime precisazioni su alcuni aspetti di applicazione della disciplina. Successivamente, è stata adottata una circolare MISE-Min. Lavoro che ha fornito i chiarimenti necessari per l'applicazione dell'incentivo, fornendo maggiore certezza agli operatori e recependo molto delle soluzioni individuate da Confindustria.</p>
Ministero dello Sviluppo Economico	208	DM	19/07/2018	Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti	X			<p>Il decreto disciplina la procedura per il rilascio delle licenze individuali speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada. Secondo quanto disposto dall'art. 1, le domande per il rilascio delle licenze speciali sono presentate alla Divisione VI - servizi postali - della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione Gli oneri introdotti dal presente decreto sono relativi alla presentazione della domanda per il rilascio di licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice</p>	

Ammini	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	157	DM	02/03/2018	giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.				<p>Il decreto definisce le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le Regioni e le Province autonome sottoscrittrici del Protocollo d'intesa per l'attuazione del Programma "Mirror GovSatCom" e con le imprese che realizzano le attività di ricerca e sviluppo definite nel progetto di massima sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario del Partenariato per l'innovazione, finalizzato alla realizzazione del sistema Ital-GovSatCom.</p> <p>Al sensi dell'art. 7 ai fini dell'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo di innovazione per la Space Economy, i soggetti proponenti devono presentare al Ministero una proposta progettuale, unitamente ad una dichiarazione dell'ASI che ne attesti la funzionalità e la coerenza con gli obiettivi realizzativi del «Programma Mirror GovSatCom».</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 8, i soggetti proponenti, nei termini stabiliti dall'Accordo di innovazione per la Space Economy, devono presentare al Soggetto gestore le domande di agevolazione relative ai singoli progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo unitamente alla documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria. Alla data di presentazione dei singoli progetti di ricerca e sviluppo di cui al comma 1, il soggetto proponente deve disporre di almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente può far riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che partecipa nel proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento. In tale ultimo caso, il soggetto proponente è tenuto a presentare, unitamente ai singoli progetti di ricerca e sviluppo, una specifica lettera di patronage con la quale la società partecipante assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta e alla restituzione dell'eventuale finanziamento agevolato.</p> <p>Al sensi dell'art. 9, le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.</p>	<p>elettronica certificata all'indirizzo div.06.pec@mise.gov.it - in base agli appositi modelli disponibili sul sito internet ministeriale. L'art. 4 precisa che la licenza speciale, sia in ambito nazionale che regionale, ha una validità non superiore a sei anni, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno 90gg. prima della scadenza. La licenza speciale non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero. Il soggetto interessato al subentro deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti per il rilascio della licenza individuale speciale, e presentare la relativa documentazione.</p>	della strada.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	157	DM	05/04/2018	Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscono a rafforzare complessivamente l'attrattività e l'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano. Ai sensi dell'art. 9 del decreto, e dei punti 3 e 6 della circolare, le domande devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalità, gli standard di DSAN e gli schemi ivi indicati. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero da uno dei proponenti dell'impresa costituenda o da un procuratore, muniti di apposita delega (da allegare). Per le imprese già costituite la documentazione da allegare è la seguente: a) atto costitutivo e statuto; b) DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui				<p>Il decreto e la circolare disciplinano i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscono a rafforzare complessivamente l'attrattività e l'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano. Ai sensi dell'art. 9 del decreto, e dei punti 3 e 6 della circolare, le domande devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalità, gli standard di DSAN e gli schemi ivi indicati. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero da uno dei proponenti dell'impresa costituenda o da un procuratore, muniti di apposita delega (da allegare). Per le imprese già costituite la documentazione da allegare è la seguente: a) atto costitutivo e statuto; b) DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				sviluppo approvato dal CIPE con delibera n. 49/2016				all'art. 5 del Decreto e al punto 2 della presente circolare; c) DSAN in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste sia uguale o superiore a 150.000,00 euro; d) qualora disponibile, copia dell'ultimo bilancio ufficiale ovvero ultime due situazioni contabili annuali; e) DSAN attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento de minimis, durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda e i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile nel sito internet www.invitalia.it , dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento dell'eventuale concessione dell'aiuto. La mancata presentazione della dichiarazione o il superamento delle soglie previste comporta l'inammissibilità della domanda; f) DSAN attestante la classificazione del soggetto proponente quale PMI. La mancata presentazione della dichiarazione o il superamento delle soglie previste comporta l'inammissibilità della domanda. Per le imprese non ancora costituite gli allegati a), b), c), e) f) dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni. L'impresa è tenuta ad inviare al Soggetto gestore eventuali precisazioni o chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione presentati entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda di agevolazione presentata. Inoltre, l'impresa è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Ai sensi dell'art. 11 del decreto e del punto 8 della circolare, la determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere restituita formalmente accettata a firma del legale rappresentante, tramite PEC indirizzata al Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento, pena la decadenza dai benefici.		
279	Circolare (pubblicata per comunicato)		20/11/2018, n. 351/17	Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni.	X		X (sito web)	Secondo quanto disposto dall'art. 12 del decreto e dal punto 9 della circolare, il soggetto beneficiario può chiedere, successivamente all'accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni e comunque entro 4 mesi dalla data della determinazione stessa, un'anticipazione nella misura del 30% dell'ammontare dei contributi concessi in conto investimenti, previa presentazione di: a) richiesta di anticipazione firmata dal legale rappresentante e redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito internet www.invitalia.it ; b) idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La fidejussione deve essere rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4075 del 05/02/2014 e deve essere redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito internet www.invitalia.it . 3 Laddove erogata, l'anticipazione è recuperata proporzionalmente nei singoli SAL, in sede di erogazione dei contributi in conto investimenti.		Ai sensi dell'art. 12 del decreto e del punto 9 della circolare, l'erogazione del contributo in conto investimenti avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante la presentazione di Stati Avanzamento Lavori (SAL) di importo almeno pari al 30% dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>erogazione del saldo delle agevolazioni. La modulistica relativa alla presentazione del SAL in conto investimenti è resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.invtalia.it. Tutte le richieste devono essere trasmesse al Soggetto gestore per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invtalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. Ciascuna richiesta deve riportare in allegato: a) DSAN a firma del legale rappresentante attestante; i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa; ii. che non sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della certificazione antimafia; laddove necessario; iii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni; b) copia delle fatture d'acquisto fiscalmente valide relative agli investimenti presentati nel SAL; c) copia delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori dei beni d'investimento richiesti nel SAL redatte sulla base degli standard resi disponibili dal Soggetto gestore; d) copia degli strumenti di pagamento utilizzati; e) copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi. Contestualmente alla presentazione del primo SAL in conto investimenti, il soggetto beneficiario deve inviare copia di tutti i preventivi dei beni d'investimento ammessi. I preventivi devono essere intestati al soggetto beneficiario dai produttori o dai rivenditori prescelti, avere data non anteriore a 12 mesi dalla presentazione della domanda e riportare le specifiche tecniche dei beni descritti. L'erogazione dei contributi richiesti nei SAL in conto investimenti intermedi è subordinata all'avvenuta positiva verifica delle spese, relativamente alla regolarità dei documenti presentati e alla congruità degli importi rispetto ai prezzi normali di mercato. Il SAL in conto investimenti a saldo deve essere presentato entro 24 mesi dalla data della sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario della determinazione di concessione delle agevolazioni, completo di tutti i documenti richiesti dalla stessa, in funzione della tipologia d'investimento ammessa. L'erogazione delle agevolazioni in conto investimenti a saldo è subordinata all'esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti di cui ai punti 10.1 e 10.2 della presente circolare. 4 Laddove minore o uguale al 10% delle spese d'investimento ammesse, il SAL in conto investimenti a saldo deve essere presentato congiuntamente alla richiesta di erogazione della agevolazione in conto gestione.</p> <p>La richiesta di erogazione del contributo sulle spese di gestione può essere presentata a partire dalla richiesta del primo SAL in conto investimenti e non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario della determinazione di concessione, allegando la modulistica prevista: a) copia di tutti i documenti fiscalmente validi relativi alle spese ammesse alle agevolazioni, intestati al soggetto beneficiario e aventi data successiva alla presentazione della domanda; b) copia degli strumenti di pagamento utilizzati; c) copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi. L'erogazione delle agevolazioni in conto gestione effettivamente spettanti è subordinata all'esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti di cui ai punti 10.1 e 10.2 della circolare.</p> <p>L'art. 13 del decreto e il punto 10 della circolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	164	DM	09/03/2018	Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».				<p>mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziari. Ai fini del monitoraggio dei programmi d'investimento agevolati, il Soggetto beneficiario invia al Soggetto gestore, a partire dalla data di erogazione del saldo investimenti, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo, apposita DSAN a firma del legale rappresentante attestante l'inesistenza delle cause possibili di revoca indicate nella determinazione di concessione delle agevolazioni e, in particolare: a) la presenza presso la sede agevolata dei beni strumentali finanziari; b) il perdurare del rispetto del vincolo di utilizzo delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate; c) la regolare esistenza e diretta conduzione dell'impresa agevolata; d) l'inesistenza di procedure concorsuali. La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l'avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.</p> <p>Il Punto 11 della circolare specifica, inoltre, il soggetto beneficiario deve preventivamente comunicare, con adeguata motivazione, al Soggetto gestore variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti la localizzazione dell'iniziativa e/o il settore di attività inserito in domanda. Il soggetto beneficiario deve, altresì, comunicare al Soggetto gestore le variazioni inerenti il programma degli investimenti ed ottenere la relativa autorizzazione, solo nel caso in cui afferiscano ad una compensazione tra le macrovoci, rimandando la valutazione di funzionalità e congruità del programma degli investimenti rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata in fase di erogazione del SAL a saldo.</p> <p>Al fine di rafforzare nel territorio delle Regioni meno sviluppate la competitività del tessuto imprenditoriale e favorire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta «Fabbrica intelligente», il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0 e finalizzati ad aumentare il grado di efficienza o il livello di flessibilità dell'attività economica.</p>		<p>CNA</p> <p>Al fine di dimostrare la riconducibilità del programma di investimento proposto alle tematiche della "fabbrica intelligente", i soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazioni, un'apposita perizia giurata rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale che descriva in modo puntuale le tecnologie e le caratteristiche tecniche del progetto.</p>
	277	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	16/11/2018	Bando Macchinari innovativi. Termini e modalità per la presentazione delle domande.	X		X (sito web)	<p>Secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 del DM 09/03/2018, e art. 2 e allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 del DD 16/11/2018, la domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 al decreto direttoriale 16/11/2018. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2 al decreto direttoriale 16/11/2018; b) perizia giurata rilasciata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 09/03/2018, da un professionista iscritto al relativo albo professionale contenente le informazioni di cui all'allegato n. 3 del decreto direttoriale 16/11/2018; c) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della solidità economico-finanziaria del soggetto proponente, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'Allegato n. 4 al decreto direttoriale 16/11/2018; d) le dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nel sito web del Ministero (www.mise.gov.it), in merito ai dati necessari per la richiesta di informazioni antimafia; e) nel caso in cui il soggetto proponente sia un'impresa associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>della dimensione d'impresa, redatto utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nel sito web del Ministero, nella sezione "Macchinari innovativi"; f) eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere, redatti secondo quanto disposto all'art. 2, comma 5, lettera g), del decreto direttoriale 16/11/2018; g) nel caso di imprese individuali, società di persone o liberi professionisti, le due ultime dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle entrate complete di tutti i prospetti e della relativa attestazione di avvenuta presentazione nonché, laddove disponibili, l'estratto del libro degli inventari redatto con riferimento ai medesimi esercizi cui si riferiscono le ultime due dichiarazioni dei redditi.</p> <p>La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Macchinari innovativi" del sito web del Ministero (www.mise.fox.it).</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 6 del DM 09/03/2018, l'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni l'impresa beneficiaria provvede alla stipula del contratto di finanziamento con l'Agenzia (art. 8, comma 7, DM 09/03/2018).</p> <p>In base a quanto stabilito nell'art. 9 del DM 09/03/2018 e negli artt. 5, 6 e 7 del DD 16/11/2018, le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad importo inferiore.</p> <p>La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 120gg dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.</p> <p>La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'art. 5, comma 6, lettera e), del DM 09/03/2018. La richiesta di erogazione è presentata dall'impresa secondo le procedure che saranno indicate nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell'Agenzia www.invtalia.it.</p> <p>L'impresa comunica, contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione, la modalità prescelta di erogazione dell'agevolazione che non potrà essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, optando per l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, intestato al soggetto beneficiario ovvero per l'apertura di un conto corrente vincolato. Tale seconda modalità di erogazione è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in cui viene regolato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente. Ai fini di consentire ai soggetti beneficiari di effettuare la scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni, l'adozione della predetta convenzione tra le parti interessate verrà tempestivamente comunicata nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell'Agenzia www.invtalia.it.</p> <p>Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DM 09/03/2018, i soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo dell'agevolazione, l'avvenuta attivazione per l'unità produttiva agevolata, del codice</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>ATECO corrispondente all'attività economica a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione: a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese; b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attività va comunicata all'Agenzia delle entrate.</p> <p>L'art. 9, comma 5 del DM 09/03/2018 stabilisce che, ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini: a) nel caso in cui l'impresa abbia scelto la modalità di erogazione mediante c/c vincolato, entro 60gg dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa; b) nel caso in cui l'impresa abbia scelto la modalità di erogazione mediante c/c bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera a) del DM 09/03/2018, e dall' art. 9, comma 1, lettera g) del DD 16/11/2018, l'impresa è tenuta a effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono. Nel caso in cui l'impresa abbia scelto modalità di erogazione mediante conto corrente ordinario, questa è tenuta ad effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (R.I.B.A.).</p> <p>L'art. 10, comma 1, lettera b) del DM 09/03/2018 e l'art. 9, comma 1, lettera h) del DD 16/11/2018 stabiliscono che l'impresa è tenuta a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma d'investimento.</p> <p>L'impresa, inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera c) e dall'art. 9, comma 1, lettera i), è tenuta a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia.</p> <p>L'art. 10, comma 1, lettera d) del DM 09/03/2018, e l'art. 9, comma 1, lettera l) del DD 16/11/2018, obbligano l'impresa a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio del programmi agevolati.</p> <p>Al sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e) del DM 09/03/2018, e dell'art. 9, comma 1, lettera f) del DD 16/11/2018, l'impresa deve garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali.</p> <p>L'impresa, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del DM 09/03/2018, e dall'art. 5, comma 10 del DD 16/11/2018, è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento. L'art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e) del DM 09/03/2018, e gli articoli 5, comma 6, e art. 9, del DD 16/11/2018, stabiliscono che, dal momento che i programmi di investimento agevolati nell'ambito del regime di aiuto istituito dal DM 09/03/2018 sono cofinanziabili nell'ambito del PON Imprese e competitività, l'impresa è tenuta a: a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PON Imprese e competitività; b) garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno comunitario e/o nazionale; c) rispettare quanto previsto in materia di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>stabilità delle operazioni; d) garantire, il rispetto delle normative dell'Unione Europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione; e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero; f) provvedere al completamento del programma di investimento presentato e agevolato; g) adottare misure atte ad evitare il doppio finanziamento riportando sui documenti giustificativi di spesa o di pagamento il riferimento al PON imprese e competitività. Secondo quanto disposto dall'art. 12 del DM 09/03/2018, e dall'art. 8, commi 1 e 2, del DD 16/11/2018, nel caso di variazioni del soggetto beneficiario a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente all'Agenzia la variazione intervenuta inoltrando, unitamente alla richiesta di subentro, una dichiarazione con cui sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo. Nel caso in cui il soggetto originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all'atto societario che ha determinato la variazione, lo stesso rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute.</p> <p>Le variazioni del soggetto beneficiario che si verificano nel periodo intercorrente tra l'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni e la conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione all'Agenzia. Nel caso in cui non sia trascorso il periodo in cui il soggetto beneficiario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto di concessione delle agevolazioni la predetta comunicazione di variazione è accompagnata da una dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa. Inoltre, fermo restando la non ammissibilità di variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato e agli obiettivi del programma, nonché variazioni al piano di investimento che comportino la modifica delle fonti finanziarie, le variazioni dei beni di investimento identificati in allegato al provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora non rientrino nei casi di cui all'art. 12, comma 2, del DM 09/03/2018 e ss.mm.ii. (variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la funzionalità o l'innovatività dei beni agevolati e siano, comunque, di importo non superiore al 30% dell'investimento ammesso), devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia ai fini delle opportune verifiche e valutazioni (art. 12 del DM 09/03/2018, e art. 8, commi 3 e 4 del DD 16/11/2018).</p> <p>L'art. 12 del DM 09/03/2018, e l'art. 8, comma 5 del DD 16/11/2018 stabiliscono che eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento che determinino il superamento del termine di 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni sono oggetto di richiesta di proroga da parte del soggetto beneficiario. La</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	137	DM	05/03/2018	Intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativa «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita».				Il decreto definisce una nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita", coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell'aprile del 2016. L'intervento agevolativo viene attuato secondo due differenti procedure: 1. Valutativa negoziale , prevista per gli Accordi per l'innovazione, come da decreto ministeriale 24 maggio 2017, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro nell'ambito delle aree tecnologiche "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita"; 2. Valutativa a sportello , come da decreto ministeriale 1° giugno 2016, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 800 mila e 5 milioni di euro nell'ambito delle aree tecnologiche "Fabbrica intelligente" e "Agrifood". All'apertura dei termini per la presentazione delle domande e alla definizione, in particolare, dei relativi modelli e dei criteri di valutazione dei progetti si provvede con due distinti decreti direttoriali, uno per la procedura valutativa negoziale e uno per la procedura valutativa a sportello.		
	238	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	27/09/2018	Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni previste dal bando «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita».	X	X (Sito web)		Con decreto direttoriale 27 settembre 2018 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle proposte progettuali nell'ambito della procedura valutativa negoziale. Ai sensi dell'art. 7 e degli allegati 3 e 4, ai fini dell'attivazione della procedura nei settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita", i soggetti proponenti sono tenuti a presentare la proposta progettuale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, unitamente alla scheda tecnica, redatta secondo lo schema di cui all' allegato n. 4, contenente, tra l'altro, la descrizione di ciascun progetto e il piano strategico industriale aggiornato del soggetto proponente, nonché la tipologia e l'importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione del progetto stesso. Nel caso di progetti presentati in forma congiunta, devono essere illustrati i piani industriali di ciascuno dei soggetti co-proponenti. Nel caso di progetti presentati in forma congiunta, possono beneficiare delle agevolazioni anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti al settore applicativo "Agrifood", anche le imprese agricole che esercitano le attività di imprenditore agricolo. I progetti di ricerca e sviluppo non possono essere avviati prima della presentazione della proposta progettuale. La documentazione sopra elencata deve essere redatta e presentata in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it). Secondo quanto disposto dall' art. 9 e dagli allegati 5 e 6, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare per ciascun progetto, nei termini stabiliti dall'Accordo stesso, una domanda di agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, unitamente alla documentazione elencata nell'allegato n. 6. La domanda di agevolazioni e la documentazione sopra elencata devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) relativa alla richiesta delle		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
	279	D.Dirett. (pubblicato per comunicato)	20/11/2018	Termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal Bando Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita. <i>Procedura valutativa a sportello</i>	X		X (Sito web)	<p>agevolazioni.</p> <p>Al sensi dell'art. 12, inoltre, il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro 10gg dalla ricezione del decreto di concessione, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al Soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.</p> <p>Qualora il soggetto beneficiario, al fine del rispetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 6 (alla data di presentazione della domanda di agevolazioni deve avere almeno due bilanci approvati), abbia fatto riferimento ai bilanci di una società che partecipa al proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20%, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della predetta società a titolo di assunzione dell'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi.</p> <p>L'art. 13 e gli allegati 13, 14, 15 stabiliscono che le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore. Qualora prevista dall'Accordo per l'innovazione, l'eventuale anticipazione delle agevolazioni può riguardare l'intero finanziamento agevolato o, in alternativa, una quota dell'intera agevolazione concessa, nella misura richiesta dall'impresa e, comunque, non superiore al 30% dell'agevolazione stessa; tale anticipazione è erogabile solo previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nell'allegato n. 2. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, qualora tale possibilità sia prevista dall'Accordo, devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 13, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 14, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 15. Le richieste di erogazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 16, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).</p> <p>Con decreto direttoriale 20 novembre 2018 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione nell'ambito della procedura valutativa a sportello.</p> <p>Al sensi dell'art. 7, la domanda di agevolazione per accedere alle agevolazioni deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, e include la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. Alla domanda deve essere allegato: a) scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4; b) piano di sviluppo redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 5; c) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di valutazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6. Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più proponenti, i moduli da utilizzare sono rispettivamente: A. domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7; B. scheda tecnica redatta, per ciascuno dei soggetti proponenti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4; C. piano di sviluppo redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 5; D. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di valutazione, redatta, per ciascuno dei soggetti proponenti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6. ad eccezione degli Organismi di ricerca a cui le agevolazioni sono concesse</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	31	DM	16/11/2017	Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 150.		X		<p>esclusivamente, nella forma del contributo diretto alla spesa; E. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 8 ovvero, per gli Organismi di ricerca, nello schema di cui all'allegato n. 9; F. per i soli progetti seal of excellence, inoltre, alla domanda deve essere allegato il sigillo di eccellenza, il rapporto di valutazione e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva del progetto rilasciati dalla Commissione europea per l'accesso alla fase 2 del Programma Strumento PMI "Orizzonte 2020".</p> <p>La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore. Secondo quanto disposto dall'art. 11, l'impresa è tenuta a sottoscrivere il provvedimento di concessione entro 10gg dalla ricezione dello stesso e inviarlo al Ministero e in copia al Soggetto gestore. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ultimi due bilanci consolidati dell'impresa controllante, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa controllante a titolo di assunzione in solido con il soggetto proponente, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima. L'art. 12 stabilisce che le domande di erogazione delle agevolazioni, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 13, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 14, sono presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura di compilazione guidata disponibile nel sito del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it). Nel caso di richiesta di erogazione a titolo di anticipazione del finanziamento agevolato deve essere presentata la fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo lo schema di cui all'allegato n. 20, o in alternativa, nel caso in cui l'anticipazione è garantita dal fondo istituito con il decreto direttoriale 6 agosto 2015 (fondo unico per tutti i bandi che utilizzano, per la concessione delle anticipazioni, le risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile), copia della ricevuta del versamento per l'accesso alla garanzia del fondo medesimo.</p>	<p>Oneri già previsti Gli oneri erano già previsti dal Decreto interministeriale 2 novembre 2016 n. 11000.</p>	
				Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 150.				<p>Il decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo. In particolare il presente decreto definisce: a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e relativa entità dello stesso; b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto. Ai sensi dell'art. 5, il Soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo modalità definite con atto del Soggetto gestore. Alla domanda sono accluse: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni; b) copia del Contratto/Contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il Contratto di filiera sia sottoscritto da cooperative, consorzi e Organizzazioni di Produttori riconosciute, il Contratto di filiera stesso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio e l'Organizzazione di Produttori e l'impresa agricola soci; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 2000, riportante gli identificativi catastali delle particelle coltivate a grano duro e la relativa superficie, espressa in ettari.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	34	DM	12/12/2017	Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.	X (eliminati)			<p>Il decreto disciplina le modalità tecniche e le procedure applicative delle disposizioni relativamente ai programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, i programmi di sostegno ammissibili hanno una durata fissa di tre anni e sono attuati per annualità. Le organizzazioni beneficiarie sono associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno o più dei seguenti ambiti: a) monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura; c) miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione; d) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola; e) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola; f) diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.</p> <p>Tali organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento.</p> <p>Secondo quanto stabilito dall'art. 5, le domande sono presentate attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), previa preventiva registrazione da parte delle organizzazioni beneficiarie.</p> <p>La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi: a) identificazione dell'organizzazione beneficiaria richiedente; b) informazioni relative ai criteri di selezione; c) descrizione e giustificazione di ciascuna delle misure proposte e relativo calendario di esecuzione; d) piano delle spese, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 5 % del totale, e le altre principali voci di spesa; e) piano di finanziamento per ciascuno degli ambiti di attività, indicando in particolare il finanziamento dell'Unione richiesto ed eventualmente la partecipazione finanziaria delle organizzazioni beneficiarie e il contributo dello Stato membro; f) descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro; g) prova della costituzione di una cauzione a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione; h) una domanda di anticipo; i) la dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2; j) per le organizzazioni beneficiarie: identificazione delle organizzazioni beneficiarie responsabili dell'effettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate; k) una dichiarazione attestante che le misure previste nei programmi delle organizzazioni beneficiarie non sono oggetto di un'altra domanda di finanziamento dell'Unione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11, ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione, l'organizzazione beneficiaria deve presentare una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro secondo quanto disposto dall'art. 12. L'AGEA determina, con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, le modalità operative per la presentazione delle domande di anticipazione e di saldo dell'aiuto, nonché i termini entro i quali le organizzazioni beneficiarie presentano la domanda di richiesta del secondo acconto e dello svincolo della cauzione.</p> <p>In base a quanto stabilito dall'art. 14, entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono ad AGEA e contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni, per quanto di rispettiva competenza, le relazioni sull'attuazione dei programmi.</p> <p>L'art. 16 dispone che la costituzione del fascicolo aziendale è</p>	<p>Oneri eliminati</p> <p>Gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese previsti dal presente decreto sono notevolmente ridotti poiché, per la prima volta, i dati vengono richiesti esclusivamente mediante procedura informatica. Inoltre, la documentazione, che in passato doveva essere inviata in forma cartacea al Ministero, alle Regioni e all'AGEA, deve essere trasmessa, <i>online</i>, esclusivamente al portale SIAN.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
		Circolare	21/12/2017	Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola - Triennio 2018-2021.				obbligatoria per tutte le aziende agricole e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno. La documentazione acquisita per la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'organismo pagatore. La circolare definisce le procedure operative per la presentazione dei programmi mediante l'adozione di predisposizione di una guida alla gestione della domanda di sostegno per l'utente regionale (Allegato 1), del modulo per la richiesta di iscrizione al SIAN (Allegato 2), di una guida alla compilazione della domanda di sostegno per l'Organizzazione di Produttori (Allegato 3).		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	40	D.Dirett.	06/02/2018	Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012.	X			Il decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. Ai sensi dell'art. 5, gli importatori trasmettono al Ministero e all'agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema Informativo Biologico (SIB) entro tre giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale. Le eventuali modifiche a tali comunicazioni devono essere trasmesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista. L'importatore, inoltre, ove richiesto dalle autorità competenti o dal proprio Organismo di controllo, è obbligato a fornire ogni eventuale integrazione a tali comunicazioni.	Oneri già previsti Il Decreto 6 febbraio 2018 ha modificato le modalità di adempimento degli oneri già previsti dell'abrogato dal Decreto Dipartimentale del 9 agosto 2012 n. 18378, disponendo per gli importatori di prodotti biologici l'utilizzo esclusivo dei servizi informatici del Sistema Informativo Biologico (SIB).	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	44	DM	12/10/2017	Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA.	X			Il decreto disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'art. 6, le domande di ammissione all'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, la data di inizio e di fine, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate all'ISMEA.	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	59	Avviso	01/03/2018	Presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di identità in corso di validità; le domande devono essere inviate tramite PEC. b) relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa, completo di cronoprogramma delle fasi di realizzazione del progetto e quadro economico degli interventi; la relazione tecnica del progetto/operazione recante gli obiettivi	X			Al sensi del punto 1 delle disposizioni procedurali, allegata all'Avviso per la partecipazione alla presente procedura selettiva per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili», i soggetti interessati devono far pervenire, presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale - sito al piano di Via XX Settembre 20, Roma un plico sigillato contenente la proposta progettuale ed i relativi documenti richiesti in particolare, secondo quanto disposto dal punto 5 delle disposizioni attuative del bando, i soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente documentazione: A. Documentazione comune per tutte le misure: a) domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità; le domande devono essere inviate tramite PEC. b) relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa, completo di cronoprogramma delle fasi di realizzazione del progetto e quadro economico degli interventi; la relazione tecnica del progetto/operazione recante gli obiettivi	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				la pesca (FEAMIP) 2014-2020.				<p>dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute, attese: c) dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni. Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare ulteriore documentazione a seconda della tipologia del richiedente e di operazione (esempio, concessione in caso di interventi edilizi, ecc.).</p> <p>B. Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente: a) copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci; b) copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica; c) delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno; d) autodichiarazione attestante che "il sottoscritto ha iscritto la propria piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [...] con partita IVA n. [...]"; e) progetto dell'attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell'ente, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati.</p> <p>C. Documentazione per richiedente in forma collettiva o in Associazione Temporanea: a) dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande presentate in associazione; b) accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi.</p> <p>D. Documentazione nel caso in cui il richiedente sia pescatore, armatore o proprietario di imbarcazione da pesca: a) autodichiarazione attestante che "il sottoscritto è in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime: a1) Dati relativi al peschereccio (numero di registro della flotta dell'Unione; nome del peschereccio; stato di bandiera/paese di immatricolazione; porto di immatricolazione (nome e codice nazionale); marcatura esterna; segnale radio internazionale di chiamata (IRCS); a2) Titolare della licenza/proprietario del peschereccio/agente del peschereccio (nome e indirizzo della persona fisica o giuridica; caratteristiche della capacità di pesca; potenza del motore (kW); stazza (GT); lunghezza fuoritutto)".</p> <p>E. Documentazione in caso di investimenti fissi: a) elaborati grafici dell'intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti; b) computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione; c) relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante; d) titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per 7 anni dalla data di presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità relativi all'affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente); f) dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti: f1) permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>sarà adibito il fabbricato interessato; f2) dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001); f3) in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di Impatto Ambientale o dichiarazione d'impegno, a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterla agli estremi all'Ufficio regionale/Provincia Autonoma.</p> <p>F. Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature): nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (la relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso). Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari simili. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.</p> <p>G. Documentazione in caso di "contributi in natura": a) relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: a1) i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; a2) il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; a3) se trattati di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore; b) le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, tra l'altro, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolte; i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti; c) autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti a bordo e l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i; d) concessione in caso di interventi edilizi; e) copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della</p>		

Am.m.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	165	DM	07/06/2018,n. 5465	Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.	X (eliminati)		X (G.U.)	domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA (tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione); f) per alcuni tipi di interventi, bozza di accordo con la società di smaltimento rifiuti (alcuni possono anche essere rifiuti speciali) ovvero indicazione di altri metodi di smaltimento. Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali. Il plico contenente tutta la documentazione richiesta potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, o consegnato a mano da un incaricato del soggetto interessato.		
	223	DM	09/08/2018, n. 7839	Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall'anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrice e all'incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.	X		X (G.U.)	Il decreto consolida in un unico provvedimento le disposizioni nazionali attuative del regolamento (UE) n. 1307/2013, procedendo contestualmente all'abrogazione dei decreti emanati dal 2014 al 2017 e adattando, nel contempo, le scelte nazionali di attuazione dei pagamenti diretti alle notifiche effettuate ai Servizi della Commissione europea, tramite la piattaforma ISAMM, in applicazione del regolamento (UE) n. 2017/2393. Il decreto introduce le seguenti semplificazioni ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, a partire dall'anno di domanda 2018 non sarà più necessario dimostrare la significatività della propria attività agricola nel caso in cui il beneficiario non sia titolare di una partita IVA o nel caso in cui la partita IVA in campo agricolo sia stata aperta dopo il 1° agosto 2014. Inoltre, a partire dall'anno di domanda 2018, non sarà più necessario dimostrare la prevalenza dell'attività agricola nel caso in cui il richiedente svolga una attività ricadente nella lista negativa di cui all'articolo 9 "Agricoltore in attività", paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1307/2013; ai sensi dell'art. 28, comma 2, a partire dall'anno di domanda 2018, gli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori possono evitare di dichiarare nella propria domanda le eventuali superfici acquisite in seguito all'adesione al regime stesso, purché tali superfici non siano oggetto di una domanda di aiuto o di o di sostegno a titolo di altro regime. Tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto si sottolinea l'aumento della dotazione finanziaria annuale per i settori della barbabietola da zucchero, del riso e frumento duro, anche ai fini di fronteggiare la crescente concorrenza da parte di prodotti provenienti da mercati esteri, che ha determinato un progressivo peggioramento del margine economico delle aziende agricole, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa dei comparti. Sono stati inoltre presi gli opportuni provvedimenti per quanto riguarda la possibilità per gli agricoltori residenti in territori extra-doganali di dimostrare il requisito di agricoltore in attività. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola, che risiedono in territori extradoganali, e che pertanto non possiedono partita IVA, devono dimostrare la propria attività agricola ai fini della verifica del requisito di agricoltore in attività, attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola. Il decreto disciplina l'attuazione delle misure di aiuto per il pagamento di premi assicurativi, individuando i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo. Ai sensi dell'art. 5, in caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per 5 anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il consorzio di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	166	D.Dirett.	30/05/2018	Modalità attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 - Polizze a copertura	X	X		Oneri di nuova introduzione e già previsti Trattasi di adempimenti volontari legati alla presentazione di domande finalizzate all'erogazione di aiuti sulla spesa assicurativa con fondi		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO di concerto con MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	189	DM	07/08/2018	Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e criteri per la verifica della tracciabilità varietale.	X			<p>del certificato della polizza medesima nonché il pagamento dell'organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore.</p> <p>Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Centro autorizzato di assistenza agricola di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla compagnia assicurativa, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 8, gli sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto all'organismo pagatore AGEA da parte del richiedente. La domanda, compilata conformemente al modello di cui all'Allegato 4, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (dati qualificati); b) in modalità assistita sul portale SIAN.www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA. La domanda è corredata dai seguenti documenti: a) il Piano assicurativo individuale - PAI, solo per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze rivaio; b) la polizza o, nel caso di polizze collettive, il certificato di polizza; c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente a una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; d) copia del documento di identità in corso di validità.</p>	<p>nazionali; gli oneri in parte sono già previsti dal decreto n. 162/2015 pubblicato sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2015, ed in parte dovuti al rispetto delle vigenti normative sugli aiuti di Stato in agricoltura, il sistema di gestione dei rischi in agricoltura consente la precompilazione di domanda e PAI, riducendo gli oneri a carico dei beneficiari al controllo dei dati ed alla firma dei documenti.</p> <p>Anche l'adempimento della trasmissione delle polizze e delle quietanze sui premi, in caso di adesione del beneficiario ad organismi collettivi di difesa, non ricade sull'agricoltore, ma sul condifesa a cui è associato che provvede alla trasmissione degli stessi al sistema di gestione dei rischi.</p>	
	189	DM	07/08/2018	Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e criteri per la verifica della tracciabilità varietale.	X			<p>Il decreto disciplina le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» in associazione alla denominazione dell'alimento, per le varietà di risone di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, nonché i criteri per la verifica della tracciabilità varietale, dalla semina fino all'immissione al consumo, e i relativi controlli. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 e dall'Allegato 1, i riscoltori che coltivano risone tutelato da un regime di qualità (DOP e IGP) riconosciuto nell'Unione europea possono partecipare al sistema di tracciabilità varietale del riso che potrà fregarsi del termine «classico», rispettando i seguenti adempimenti: a) devono registrarsi, tramite apposita istanza di iscrizione al sistema informatico online, per la tracciabilità varietale del riso «classico», istituito presso l'Ente nazionale risi (ENR), che ne cura anche la gestione; b) inoltrare la denuncia di superficie, accettando di sottoporsi ai controlli previsti e autorizzando l'inserimento della propria ragione sociale e della/e varietà di riso «classico» in produzione nell'albo detenuto da ENR. Nella denuncia di superficie, le superfici da destinare alla produzione di riso «classico» devono essere indicate utilizzando l'apposito codice varietale; c) devono presentare la denuncia di produzione all'Ente nazionale risi in cui le produzioni di varietà da destinare alla produzione di riso «classico» devono essere indicate utilizzando l'apposito codice varietale; d) ogni varietà da destinare alla produzione di riso «classico» deve essere posta in magazzino o contenitore separato. Il magazzino o contenitore deve essere identificato in tutti i casi in cui ciò sia</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Il decreto prevede l'istituzione di una serie di adempimenti a carico delle imprese risicole che intendono utilizzare l'indicazione «classico» in associazione alla specifica denominazione della varietà di risone, con riferimento alla semina, all'accesso al sistema di tracciabilità, alla raccolta e allo stoccaggio, alla vendita nonché alle rimanenze a fine campagna.</p>	

Am.m.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	293	DM	25/10/2018	Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori della uova e delle carni di pollame in Italia.	X			necessario per garantire la tracciabilità del prodotto (es. stoccaggio, C/O terzi, partite suddivise in più magazzini o contenitori, presenza di più partite di prodotto analogo, ecc.); e) la semina delle varietà di risone da destinare alla produzione di riso "classico" deve avvenire con seme certificato ufficialmente secondo le norme vigenti. Devono essere conservati in azienda i documenti di trasporto per l'acquisto del seme, le fatture e i cartellini; per la vendita del risone, nel contratto di compravendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso "classico". Nel documento di trasporto e nella fattura di vendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso "classico"; f) in caso di rimanenza a fine campagna, bisogna presentare una denuncia di rimanenza all'Ente nazionale risi in cui deve essere espressamente indicata la rimanenza da destinare alla produzione di riso "classico", utilizzando l'apposito codice varietale. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, i soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa. Inoltre, ai fini della liquidazione degli aiuti i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 30/04/2016 e il 28/09/2017. Le domande sono redatte in carta semplice sulla base di modelli uniformi predisposti da AGEA.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		DM	21/12/2018	Approvazione delle modifiche integrative del Piano di regolazione di attuazione del Piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP 2017-2019 di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6762, del 15 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5320 del 18 settembre 2017.	X			Il decreto approva le modifiche integrative del Piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP 2017-2019. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, il Consorzio per la tutela del formaggio Parmigiano Reggiano presenta annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP 2017-2019 con indicazione delle misure già adottate e da adottare nonché dei risultati ottenuti. Lo stesso Consorzio comunica tempestivamente al MIPAAF - PUE VI eventuali regolamenti applicati adottati. Nella relazione è altresì indicato l'impatto del piano sul mercato del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari che potrebbero essere influenzati dalla sua attuazione ed è specificata la destinazione dei fondi provenienti dalla contribuzione aggiuntiva.	Oneri di nuova introduzione Il decreto stabilisce le procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti, suddivisi per singole tipologie.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	206	DM	18/07/2018, n. 6793	Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del		X		L'art. 28 del regolamento 834/2007 (che sarà sostituito, a partire dal 1° gennaio 2021, dal nuovo regolamento 2018/848) prescrive, a carico degli operatori che vogliono immettere sul mercato prodotti biologici ("gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo") l'obbligo di: a) notificare la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata; b) assoggettare la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27; l'art. 27 prevede che l'operatore si sottoponga al controllo di un organismo specificamente autorizzato e vigilato dall'autorità di controllo di ciascuno stato membro. Tuttavia, il secondo paragrafo dell'articolo 28 del regolamento stabilisce che "gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori che vendano prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li	Oneri già previsti Il Decreto 18 luglio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 41, comma 12 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, ha abrogato il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che regolamentava in precedenza la costituzione ed il riconoscimento dei consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP, senza aggiungere nuovi oneri.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	207	D.Dirett.	12/07/2018, n. 15551	Adozione dell'Avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli - Misura 2.57 PO FEAMP.	X			<p>preparino, il magazzino solo in connessione con il punto di vendita o non li impartano da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi". L'art. 8, comma 3, del decreto 18 luglio 2018, n. 6793, stabilisce che: "Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono direttamente prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non producano, non preparino, non immagazzino tali prodotti, se non in connessione con il punto vendita, non impartino gli stessi da un Paese terzo o non abbiano affidato tali attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, è un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita. Affinché i prodotti possano essere considerati venduti direttamente, al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale". Il riferimento alla vendita effettuata "direttamente" e, in particolare, alla circostanza che questa si possa realizzare soltanto a condizione che siano simultaneamente presenti il venditore e il consumatore, rappresenta una novità rispetto alla formulazione di cui all'art. 9, comma 2, punto 2.4, del D.M. 18354 del 27 novembre 2009 che è stato abrogato e sostituito del decreto n. 6793. Ciò comporta che gli obblighi di notifica e assoggettamento al sistema di controllo previsti dall'art. 28 del reg. 834/2007 potrebbero applicarsi, in conseguenza della modifica nella normativa attuativa nazionale, anche a operatori che erano esentati in applicazione della normativa previgente. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto, inoltre, stabilisce che l'esenzione di cui all'art. 28, par. 2, del reg. 834/2007, non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici.</p> <p>Oneri di nuova introduzione Gli oneri previsti possono essere ritenuti di nuova introduzione, non essendo presenti provvedimenti analoghi negli anni precedenti.</p>		
MINISTERO DELLE	232	DM	18/07/2018	Disposizioni generali	X			<p>Il decreto dispone l'adozione dell'avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli per favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze. Ai sensi del punto 6 dell'Avviso, per la partecipazione alla presente procedura le imprese acquisite interessate devono far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata permac@pec.politicheagricole.gov.it la seguente documentazione: a) la domanda di sostegno (cfr. Allegato 1, comprensivo dei documenti in esso richiamati); b) la scheda tecnica (cfr. Allegato 2); c) copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'impresa acquisite che sottoscrive la domanda di sostegno. Secondo quanto disposto dal punto 7, il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, dovrà presentare entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, da parte dell'Autorità di Gestione, dell'elenco dei beneficiari e delle Domande di sostegno ammesse a finanziamento, comprensivo dell'indicazione del contributo concesso, la seguente documentazione: a) quietanza del premio versato a comprova della spesa sostenuta; b) la domanda di pagamento (cfr. Allegato 3).</p> <p>Il punto 9 stabilisce, inoltre, che il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza per l'assicurazione degli stock acquicoli per gli eventi previsti dall'art. 57 Reg. del Reg. (UE) n. 508/2014 (calamità naturali; eventi climatici avversi; improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile; malattie nel settore acquicolo; mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile), nonché il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione.</p> <p>Il decreto regola la costituzione e la gestione dei consorzi tutela vini a</p>	Oneri già previsti	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO				in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini.				denominazione ed indicazione geografica, dando così attuazione al Testo Unico Vino (Legge 12 dicembre 2016 n. 238). Ai sensi dell'art. 3, il consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo statuto che deve contenere, ai fini dell'approvazione, fatte salve le previsioni del codice civile: a) nome della denominazione per la quale il consorzio opera; b) modalità per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso, senza discriminazione, in maniera singola o associata, esclusivamente ai viticoltori, ai vinificatori e dagli imbottiglieri sottoposti al sistema di controllo del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino, della DO (si intendono in maniera unitaria le sigle «denominazione di origine controllata e garantita» - DOCG e «denominazione di origine controllata» - DOC o della IG tutelata; c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione e/o l'esercizio della facoltà di recesso, che deve essere sempre consentita; d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di amministrazione, Presidente, Organo di controllo); e) norme per la nomina dell'organo di controllo che, se costituito in forma collegiale, deve prevedere che almeno un membro effettivo e uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; f) modalità di nomina dei componenti degli organi sociali; g) norme relative alle modalità di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del consorzio; h) norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il consorzio operi per più DO e IG; i) norme per il compimento amichevole nella forma dell'arbitrato - anche irrituale - delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di deliberare assembleari.	Si tratta di mera ripetizioni di oneri già previsti.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	265	Avviso pubblico (pubblicato per comunicato)	27/09/2018, n. 67374	Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di progetti di ricerca rispondenti alle tematiche prioritarie di Ricerca e Innovazione individuate nel "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico".	X			L'avviso disciplina una selezione pubblica per la presentazione di progetti di ricerca rivolti allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica, individuati nell'ambito delle tematiche di ricerca e innovazione di cui al "Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico". Secondo quanto disposto dall'art. 6, la domanda di partecipazione deve pervenire: a) a mezzo raccomandata A/R; b) a mezzo corriere espresso; c) consegnata a mano. Essa deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) scheda di progetto e finanziaria (Allegato B); b) scheda di progetto e finanziaria relativa alla/e unità operative/e; se presente/i (Allegato C); c) dichiarazione di interesse della/e azienda/e agricola/e a partecipare al progetto (Allegato D). Tali documenti devono pervenire in duplice originale ed in formato elettronico ".pdf" non modificabile e "word" su supporto usb o cd o dvd.	Oneri di nuova introduzione Si elenca, nel dettaglio, la documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura di selezione individuata dal provvedimento stesso: - Domanda di partecipazione del soggetto proponente (Allegato A). Allegati alla domanda: 1. Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto proponente (o altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000); 2. Allegato B (scheda relativa al progetto di ricerca (con indicazione del titolo del progetto e della tematica che deve risultare conforme agli argomenti descritti nell'allegato tecnico n. 1) e scheda finanziaria completa dal soggetto	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>proponente e dal coordinatore;</p> <p>3. Allegato C (Scheda di progetto e finanziaria relativa alla/e singola/e Unità Operativa/e partecipante/i) in duplice originale debitamente sottoscritto;</p> <p>4. Allegato D (Dichiarazione di interesse della/e azienda/e agricola/e a partecipare al progetto) in duplice originale debitamente sottoscritto;</p> <p>5. Allegato E (Dichiarazione degli enti privati di ricerca, se presenti quali unità operative);</p> <p>6. Statuto e/o atto costitutivo che dimostri che l'ente ha tra gli scopi istituzionali e statutari la ricerca e la sperimentazione e che non persegue scopo di lucro (nel caso in cui il progetto preveda la partecipazione di ente/i privato/i);</p> <p>7. Approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale utile (nel caso in cui il progetto preveda la partecipazione di ente/i privato/i);</p> <p>8. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che il supporto informatico, contenente i documenti elencati, è corrispondente agli originali, non è modificabile né riscrivibile.</p> <p>Qualora il progetto preveda la partecipazione di unità operativa/e è necessario altresì presentare: a) lo statuto e/o l'atto costitutivo che dimostri che l'ente ha tra gli scopi istituzionali e statutari la ricerca e la sperimentazione e che non persegue scopo di lucro; b) l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale utile; c) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, prevista all'Allegato E (essere consapevole e aver preso visione del contenuto dell'avviso pubblico; essere in possesso di tutti i requisiti di legge oggettivi e soggettivi per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; che non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.; essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); che l'I.V.A., per l'Ente rappresentato, è totalmente detraibile; non detraibile; altro; non essere debitore di somme nei confronti dell'Amministrazione Pubblica; essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - d.lgs. n. 81/2008 - nonché aver rispettato tutti gli adempimenti di legge nei confronti del personale ovvero non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione dello Stato ovvero di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, a tali norme; trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	276	DM (pubblicato per comunicato)	31/10/2018, n. 30311	Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito del settore oleicolo-oleario, ai sensi del decreto interministeriale del 22 luglio 2016, n. 3048 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51.	X			pagamento in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato, ovvero di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto a tali obblighi; non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; non essere impresa in difficoltà). Ai sensi dell'art. 12, ai fini di consentire il controllo dello stato di avanzamento dei progetti condotto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i beneficiari devono produrre, con cadenza semestrale, relazioni tecnico-scientifiche. Il decreto indice una procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell'ambito del settore oleicolo-oleario. Ai sensi dell'art. 6, i progetti devono essere presentati utilizzando il modulo di domanda "Presentazione proposta di progetto" (cfr. Allegato 1), firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente o di un suo delegato. I progetti devono essere redatti compilando, in ogni sua parte, la "Scheda proposta di progetto" (cfr. Allegato 2). Il modulo di domanda e la proposta di progetto, congiuntamente a eventuale e ulteriore documentazione, in originale e su supporto ottico (CD-Rom, DVD-Rom) in duplice formato elettronico, pdf e doc, devono essere consegnati a mano, personalmente dai soggetti proponenti o tramite corriere.	Oneri di nuova introduzione Gli oneri amministrativi previsti per i soggetti beneficiari non sono particolarmente rilevanti.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	287	D.Dirett.	12/10/2018	Modalità per l'iscrizione nell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della lampuga (Cyprinus carpio) in possesso dei requisiti richiesti, devono farne apposita richiesta alla Direzione generale, in bollo e con firma autenticata (vale per autentica anche la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità) prodotta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata direttamente al Ministero ovvero trasmessa tramite pec (pema.c3@pec.politicheagricole.gov.it), a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 maggio 2019, utilizzando il modello di cui all'Allegato 1. Alla richiesta deve essere allegata copia della seguente documentazione: a) licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità; b) qualsivoglia documento e/o certificazione (log-book, giornale di pesca, dichiarazioni di cattura e/o sbarco, documenti commerciali, dichiarazioni degli Uffici marittimi di iscrizione, ecc.) comprovante la pesca degli esemplari di lampuga effettivamente catturati con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») e/o commercializzati nel corso del biennio 2017-2018.	X			Il decreto disciplina le modalità da seguire per l'iscrizione nell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della lampuga. Ai sensi dell'art. 2, al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco, gli interessati (armatori o proprietari), in possesso dei requisiti richiesti, devono farne apposita richiesta alla Direzione generale, in bollo e con firma autenticata (vale per autentica anche la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità) prodotta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata direttamente al Ministero ovvero trasmessa tramite pec (pema.c3@pec.politicheagricole.gov.it), a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 maggio 2019, utilizzando il modello di cui all'Allegato 1. Alla richiesta deve essere allegata copia della seguente documentazione: a) licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità; b) qualsivoglia documento e/o certificazione (log-book, giornale di pesca, dichiarazioni di cattura e/o sbarco, documenti commerciali, dichiarazioni degli Uffici marittimi di iscrizione, ecc.) comprovante la pesca degli esemplari di lampuga effettivamente catturati con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») e/o commercializzati nel corso del biennio 2017-2018.	Oneri di nuova introduzione Possono essere ritenuti di nuova introduzione, non essendo presenti provvedimenti analoghi negli anni precedenti.	
Ministero per i	118	DM	23/03/2018	Criteri di riparto del	X			Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha istituito uno specifico Fondo, con	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
beni e le attività culturali	133	D.Dirett. generale biblioteche e istituti culturali)	05/06/2018	Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina dell'assegnazione delle risorse per l'anno 2018.				dotazione di un milione di euro all'anno a decorrere dal 2018, con l'obiettivo di promuovere la lettura, favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario, incentivare la riorganizzazione e l'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. La ripartizione delle risorse è affidata dal 1° gennaio 2018 al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. I criteri di riparto del Fondo invece sono stati definiti con il decreto interministeriale del 23 marzo 2018, che ha destinato il 70% delle risorse al sostegno dei sistemi bibliotecari provinciali e comunali e il restante 30% al sostegno delle biblioteche scolastiche. Ai sensi dell'art. 2 di tale decreto, le modalità di compilazione dell'istanza verranno definite con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, adottato entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai sensi dell'art. 3, i soggetti beneficiari dovranno presentare alla Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione, un rendiconto dettagliato sull'utilizzo delle risorse assegnate. Ai sensi dell'art. 2 del decreto attuativo delle disposizioni sull'assegnazione delle risorse per l'anno 2018 del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, l'istanza deve essere accompagnata dalla scheda di cui all'allegato 3 per progetti di sostegno ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali, o dalla scheda di cui all'allegato 4 per progetti di sostegno alle biblioteche scolastiche. La scheda, compilata in ogni sua parte e corredata dal progetto (la descrizione del quale non potrà superare le mille battute), dovrà recare in calce la firma autografa del dirigente del sistema bibliotecario, nel caso di progetto riguardante i sistemi bibliotecari provinciali e comunali, ovvero la firma autografa del dirigente scolastico, nel caso di progetto riguardante le biblioteche scolastiche, e dovrà essere accompagnata da un documento in corso di validità del firmatario dell'istanza.		
Ministero per i beni e le attività culturali	130	DM	23/04/2018	Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.	X			L'art. 3 precisa che l'invio dell'istanza potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità: a) Posta elettronica certificata all'indirizzo mbaac-dg-bic.servizio@mailcert.beniculturali.it - avendo cura di trasmettere l'intera documentazione in un'unica mail. La documentazione dovrà essere allegata in formato PDF e possibilmente compressa in un unico file; b) raccomandata a/r; c) corriere espresso; d) consegna a mano.	Oneri di nuova introduzione	
								La Legge di Bilancio 2017 commi 319-321 ha riconosciuto, a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano), un credito di imposta (c.d. "tax credit librerie"). Sono ammessi al beneficio gli esercenti: a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici; c) che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese; d) che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. Ai sensi dell'art. 4, al fine del riconoscimento del credito d'imposta i beneficiari presentano, per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero dell'economia e delle finanze	142	DM	10/05/2018	Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.				<p>(https://taxcredit.librari.benciculturali.it/).</p> <p>Il decreto stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei contributi nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo. Ai sensi dell'art. 7, ai fini della concessione del contributo le imprese beneficiarie presentano la domanda al Vice Commissario comprendente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti per accedere al contributo e l'importo dei costi ammissibili a fronte dei quali è richiesto il contributo, salva la possibilità di stabilire le unità produttive o l'esercizio dell'attività d'impresa o il fondo in caso di impresa agricola in uno o più comuni in un momento successivo alla domanda. Secondo quanto disposto dall'art. 11, in ogni fase del procedimento, il Vice Commissario può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.</p> <p>Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Vice Commissario l'eventuale perdita dei requisiti, successivamente al provvedimento di concessione.</p>	<p>Il DM è stato emanato in attuazione delle seguenti disposizioni: a) art. 1, comma 5 del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 (convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016) recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, n. 229", il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui al medesimo decreto legge n. 189; b) art. 20, comma 1, del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 il quale ha previsto di utilizzare - mediante contabilità speciali intestate al Vice Commissari - la disponibilità finanziaria di 35 milioni di euro per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui al decreto in parola.</p> <p>Al fine di dare attuazione alla cennata normativa, è stato emanato "su proposta delle Regioni interessate" il DM 10 maggio 2018 in esame che ha stabilito, tra l'altro, che alla concessione dei contributi di che trattasi provvedono i Vice Commissari.</p> <p>In particolare, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del DM 10 maggio 2018, i Vice Commissari dettano i requisiti e le condizioni di ammissibilità che le imprese istanti devono possedere all'atto della presentazione della domanda per ottenere alle prescrizioni della normativa comunitaria, a seconda del regime di aiuti utilizzato e provvedono ai necessari adempimenti comunitari. Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso Decreto, ai fini della concessione dei contributi in parola, le imprese beneficiarie</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	151	DM	14/05/2018	Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compio oro.		X		<p>Il decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compio oro, al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compio oro.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, i soggetti interessati richiedono l'iscrizione nel registro degli operatori compio oro con apposita istanza inviata telematicamente all'IOAM, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'Organismo. L'accesso all'area dedicata è consentito previa registrazione. L'istanza di iscrizione contiene:</p> <p>per le persone fisiche: 1) il cognome e il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) il codice fiscale; 4) la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza; 5) un indirizzo PEC per le comunicazioni tra l'interessato e l'IOAM; 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della città e del relativo codice di avviamento; 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; 8) gli estremi della licenza; 9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;</p> <p>per le persone giuridiche: 1) la denominazione sociale; 2) la data di costituzione; 3) il codice fiscale; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del legale rappresentante; 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della città e del relativo codice di avviamento; 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; 8) gli estremi della licenza; 9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;</p> <p>per le persone giuridiche: 1) la denominazione sociale; 2) la data di costituzione; 3) il codice fiscale; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del legale rappresentante; 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della città e del relativo codice di avviamento; 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; 8) gli estremi della licenza; 9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Il provvedimento non introduce oneri informativi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella norma primaria (agl art. 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 92/2017). Nel riprodurre l'elencazione, ne specifica, per fini meramente operativi, i contenuti, e individua le modalità tecniche di invio dati e di alimentazione del registro nel rispetto dei parametri richiesti dal legislatore all'articolo 3, comma 4. Con riferimento, in particolare, alla individuazione dell'entità e dei criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti al menzionato Registro, (art. 3, comma 4, lettera f) del d.lgs. n. 92/2017) il decreto, nella necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato, ha stabilito che l'importo complessivo di contribuzione, a carico degli iscritti, possa essere modificato in considerazione della natura giuridica e della complessità organizzativa di ciascun operatore, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative, il numero dei preposti e l'esclusività o secondarietà dell'attività di compio oro esercitata.</p>	<p>Confartigianato</p> <p>Le imprese artigiane nel settore orafio sono obbligate all'iscrizione al registro degli operatori compio oro gestito da IOAM anche se l'attività di "compro oro" è esercitata in forma residuale o marginale. Per questa tipologia di imprese gli adempimenti previsti, i costi di iscrizione e di mantenimento del registro tenuto presso IOAM, oltre all'obbligo di apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente alle operazioni compio oro nonché tutte le operazioni per l'identificazione del cliente e l'eventuale segnalazione all'Autorità di PS, sono eccessivamente onerosi sia in termini economici che burocratici. Tali oneri, seppure previsti in origine dal d.lgs. n. 92/17, hanno generato oneri per le imprese solo a partire dall'approvazione del DM 14/05/18 (entrato in vigore a luglio 2018).</p>
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	6	DM	20/09/2017	Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della Carta della famiglia.	X		X (Sito web)	<p>Il decreto istituisce la Carta della Famiglia, una delle più importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che contribuiscono all'iniziativa. I beneficiari sono i nuclei familiari costituiti da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico, con ISEE in corso di validità che non superi i 30mila euro. Ai sensi dell'art. 3, la Carta viene emessa, con validità biennale, su richiesta degli interessati, previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità, dal Comune dove il nucleo familiare ha la propria residenza anagrafica. In caso di componenti del nucleo con diversa residenza anagrafica, la residenza familiare è quella dichiarata a fini ISEE. La Carta</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>La Carta famiglia, sebbene istituita dalla legge di stabilità 2016, è stata resa effettivamente operativa dal DM 20 settembre 2017: pertanto, l'onere di presentazione della richiesta, pur previsto dalla legge di stabilità, è divenuto effettivo solo a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	91	DM	11/01/2018	Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro	X		X (Sito web)	<p>dovrà recare sul retro il logo del Comune emittente, il numero progressivo della tessera, preceduto dal codice Comune, i dati anagrafici e il codice fiscale dell'intestatario, il luogo e la data di emissione, nonché la data di scadenza. La Carta dovrà recare l'indirizzo del sito internet di servizio dedicato. La Carta sarà rilasciata nel formato di tesserino cartaceo, previo pagamento degli interi costi di emissione, ove presenti.</p> <p>Il decreto definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro. L'accreditamento è la procedura mediante la quale l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.</p> <p>Ai sensi degli artt. 10 e 11, i soggetti già accreditati presso una regione, a che è presentata richiesta di accreditamento presso un'altra regione o provincia autonoma, devono dimostrare esclusivamente il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dall'amministrazione titolare della procedura di accreditamento ai sensi dell'art. 7. In tal caso, la procedura è semplificata, non occorre produrre la documentazione già fornita in sede di accreditamento presso un'altra amministrazione e sono assunte come accertate le circostanze già oggetto di verifica. Con riferimento alle attività di formazione e orientamento, il soggetto richiedente presenta una autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti già dimostrati, il loro mantenimento e gli estremi del provvedimento di accreditamento alla formazione e all'orientamento.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Il decreto, finalizzato a semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale gli adempimenti minimi a carico delle imprese come nelle ipotesi articolati in requisiti generali, di cui agli artt. 10 e 11) valorizza i requisiti di carattere giuridico la cooperazione tra i servizi pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro regionale, garantendo maggiore coerenza tra il sistema di accreditamento nazionale ed i sistemi di accreditamento regionali nell'ottica di una migliore trasparenza, qualità e tracciabilità dei servizi di politica attiva del lavoro.</p> <p>Per quanto concerne gli oneri di nuova introduzione, il decreto prevede che i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano - oltre a dotarsi di un codice etico, di un sito internet, di una casella di posta elettronica ufficiale (per le comunicazioni con gli utenti) e una casella di posta elettronica certificata (per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche) - trasmettano a tali enti tutti gli elementi informativi attestanti il possesso dei requisiti (generali, di ammissibilità giuridico-finanziario, strutturali etc.) enunciati dal decreto medesimo.</p> <p>Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e all'ANPAL - pena la revoca dell'accreditamento - ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento da parte di ANPAL della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 150/2015.</p>	<p>Confartigianato</p> <p>Il decreto prevede requisiti minimi restrittivi per l'ottenimento dell'accreditamento, articolati in requisiti generali, di cui agli artt. 10 e 11) valorizza i requisiti di carattere giuridico - finanziario e requisiti strutturali. E' ammessa la possibilità per le Regioni di introdurre requisiti più restrittivi su determinati aspetti (sedi operative; esperienza nel servizio per il lavoro; requisiti professionali e degli operatori). E' prevista una procedura semplificata per gli organismi di formazione e orientamento che potranno autodichiarare i requisiti già dimostrati in sede di accreditamento, fornendo documentazione solo per i requisiti non precedentemente accertati. I soggetti accreditati confermano il possesso dei requisiti ogni tre anni comunicando agli operatori che rilasciato ha il riaccesso.</p> <p>Le Regioni sono tenute a recepire i contenuti del decreto entro 12 mesi (aprile 2019), comunicando alle misure per adeguarsi ai nuovi standard.</p> <p>Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e all'ANPAL - pena la revoca dell'accreditamento - restano validi i regimi di accreditamento vigenti.</p>

Am.m.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	134	DM	18/04/2018	Definizione delle procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.		X		<p>In attuazione del decreto interministeriale MIBACT di concerto con MEF del 23 marzo 2018, il presente decreto stabilisce che per la sola annualità 2018, le istanze per l'accesso al Fondo potranno essere presentate alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Mibact, compilando una richiesta secondo uno dei fac-simili allegati (allegati 1 e allegato 2).</p> <p>Il decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla non applicabilità, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019; il contributo è rivolto agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero per un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni).</p> <p>Ai sensi dell'art. 2, le domande di pensione anticipata sono presentate, in modalità esclusivamente telematica, all'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, secondo il modello predisposto dall'Istituto e approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La domanda è corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su modulo predisposto dall'INPS, attestante i periodi di svolgimento delle professioni di cui all'art. 1, comma 153, della L. 27 n. 205/2017 (A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; B. Conduuttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; C. Conciatori di pelli e di pellicce; D. Conduuttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; E. Conduuttori di mezzi pesanti e camion; F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature; Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne), resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo</p>	<p>Il decreto prevede, infine, una procedura semplificata nei casi in cui il soggetto già accreditato presso una Regione, presenti una richiesta di accreditamento presso un'altra Regione (o Provincia autonoma); in questa ipotesi la documentazione già fornita in sede di primo accreditamento non dovrà essere nuovamente prodotta e sono assunte come accertate le circostanze già verificate.</p>	<p>Confartigianato La normativa prevede il rilascio da parte del datore di lavoro al lavoratore di una dichiarazione attestante i periodi di svolgimento delle professioni resi alle proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	139	DM	27/04/2018, n. 50	Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (Decreto n. 50/2018).	X		X (Sito web)	<p>applicato, il livello di inquadramento, attribuito, le mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.</p> <p>Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalità con cui le imprese sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica.</p> <p>Al sensi dell'art. 4, in caso di trasformazione, fusione o scissione, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull'operazione straordinaria, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, sono allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e la relazione degli amministratori.</p> <p>Al sensi dell'art. 5, anche in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l'intenzione di procedere all'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa e nel quale deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, è allegata: a) la situazione patrimoniale dell'ente; b) la relazione giurata, redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, che deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale; c) la relazione degli amministratori.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>L'art. 6 del decreto dispone che l'organo di amministrazione dell'impresa sociale - in caso di scioglimento volontario dell'ente o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale (atti che, come previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 112/2017 comportano per l'impresa l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in favore di enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno 3 anni, oppure ai fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali) - notificati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati dell'ente che devolve, quelli dell'ente beneficiario, l'ammontare del patrimonio devoluto, allegando la delibera di scioglimento e messa in liquidazione o di perdita della qualifica, copie degli atti costitutivi e degli statuti del devolvente e del beneficiario e accettazione formale da parte di quest'ultimo.</p> <p>Tali oneri informativi sono volti a consentire all'Amministrazione la verifica della volontà del soggetto devolvente; dell'idoneità a ricevere del beneficiario, della volontà del beneficiario di accettare il patrimonio devoluto.</p>	
								<p>Al sensi dell'art. 6, in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista devoluzione del patrimonio (art. 12, c. 5, d.lgs. n. 112/2017), l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione - ivi inclusi, per questi ultimi, qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni, gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere. All'atto sono allegati: a) il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale; b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione nonché dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni (art. 12, c. 5, del d.lgs. n. 112/2017); c) accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.</p>		

Amminni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	166	DM	16/11/2018	Modalità per l'attuazione del contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato.		X		<p>Il decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche.</p>	<p>Oneri già previsti Secondo la competente Direzione generale di questo Ministero il decreto ministeriale 16 novembre 2017 non ha introdotto nuovi oneri rispetto a quelli già previsti dalla precedente normativa. Infatti, il decreto ministeriale 17 novembre 2010, n. 177, attuativo dell'art. 96 della legge n. 342/2000, regolamentava i criteri e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione del contributo per l'acquisto di autoambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture pubbliche. I soggetti beneficiari erano:</p> <p>d) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'art. 3 della legge n. 256/1991, iscritte nei registri di cui all'art. 6 della stessa legge;</p> <p>e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo.</p>	
								<p>Al sensi dell'art. 5, le domanda di concessione del contributo è trasmessa annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Alla domanda di cui ai commi 1 e 2 sono allegati i seguenti atti: a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente; b) copia autentica o conforme all'originale dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza, dei beni per i quali si chiede la concessione del contributo. In caso di acquisizione dei beni tramite leasing o finanziamento, copia autentica o conforme all'originale del contratto, con le fatture dei canoni pagati nell'anno di riferimento e le relative quietanze; c) per le sole fondazioni, copia autentica o conforme all'originale dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la relativa quietanza nonché copia autentica o conforme all'originale dell'atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni e oneri in favore della struttura sanitaria pubblica. In alternativa potrà essere prodotta copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge, del provvedimento o della delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione; d) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 per ogni bene acquistato o acquisto, nella quale si attesti che per lo stesso bene sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 1, comma 3 (il contributo è cumulabile con altri contributi concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche, a condizione che la loro somma non sia superiore al costo di acquisto del bene) e all'art. 3, commi 4, 5 e 6 del decreto (per un periodo di almeno 5 anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing).</p>	<p>La domanda di contributo veniva compilata utilizzando l'apposito modello annuale di domanda con gli allegati predisposti seguendo le istruzioni indicate nelle linee guida aggiornati annualmente e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.</p> <p>In base alle previsioni dell'art. 76 del d.lgs. n. 117/2017, come modificato dall'art. 20 del d.lgs. n. 105/2018 - Riforma del Terzo settore - possono presentare la domanda per l'attribuzione dei contributi soggetti iscritti presso il Registro unico nazionale del Terzo settore ed in particolare:</p> <p>d) le organizzazioni di volontariato per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali;</p> <p>e) le organizzazioni di volontariato e le fondazioni per la donazione di beni a strutture sanitarie pubbliche.</p> <p>Nelle more per l'operatività del</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero della giustizia	94	DM	22/12/2017	Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - anno 2017.				Il bene oggetto del contributo non può essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse da quelle di attività sanitarie di interesse generale. Altra condizione è che la vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei 5 anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore. La vendita o la cessione è preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di interesse generale. Tale dichiarazione non è richiesta nei casi di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Ciascuna delle reti associative, inoltre, che ha ricevuto le domande di concessione del contributo da parte delle organizzazioni di volontariato a essa aderenti, trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, un'unica richiesta per l'importo complessivo del contributo ritenuto ammissibile.	Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione, alla data di presentazione della domanda, ad uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore. La domanda di contributo e la documentazione relativa agli acquisti di beni effettuati nell'anno 2018 deve essere compilata utilizzando l'apposito modello annuale con gli allegati predisposti seguendo le istruzioni indicate nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale del Ministero. Non si rilevano, pertanto, nuovi oneri rispetto a quelli già previsti dalla precedente normativa.	
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	32	D.Dirett.	01/02/2018	Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.	X (eliminati)			Il decreto definisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico. Semplificazione del documento di trasporto Ai sensi dell'art. 3, il decreto stabilisce che, qualora la raccolta presso più produttori/detentori sia svolta con lo stesso veicolo e si concluda nella giornata in cui ha avuto inizio, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi dovranno essere accompagnati da un formulario di identificazione (c.d. FIR) conforme al fac-simile di cui all'allegato A e completo secondo le modalità descritte all'allegato B, entrambi allegati e parte integrante al presente decreto. Il trasportatore deve emettere 4 copie del FIR, provvedendo a compilarle, datarle e farle firmare a ciascun produttore/detentore. In tutte le copie, ogni produttore/detentore deve riportare, nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo. Una copia del formulario rimane all'ultimo produttore/detentore, mentre le altre tre	Confartigianato Il decreto semplifica gli adempimenti di particolare la compilazione dei documenti per il trasporto dei rifiuti e le procedure di iscrizione all'Albo gestori ambientali per l'adempimento degli obblighi di legge. Non sono quindi introdotti nuovi oneri a carico delle imprese.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	91	DM	29/03/2018	Modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell'ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate.	X			<p>vengono trattate dal trasportatore e, quindi, datate e controfirmate all'arrivo dal destinatario. Di queste tre copie, una è conservata dal trasportatore, una dal destinatario, mentre l'ultima viene restituita in originale dal destinatario all'ultimo produttore/detentore e trasmessa in fotocopia, anche tramite pec, a tutti gli altri produttori/detentori intervenuti. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per 5 anni. Infine, alla luce di quanto previsto dall'Allegato B, il destinatario deve annotare nel registro di carico e scarico il peso totale dal lui accettato, come da propria indicazione sottoscritta nel singolo formulario, provvedendo anche ad annotare/allegare l'elenco dei singoli confertitori con i relativi pesi/volumi.</p> <p>Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico semplicemente conservando per 5 anni e in ordine cronologico i formulari di identificazione rifiuti.</p> <p>Operazioni di raccolta e trasporto occasionali</p> <p>Ai sensi dell'art. 5, le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Il decreto disciplina le modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento agli impianti geotermici de: a) i premi per la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle; b) i premi per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione; c) la tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, la domanda per la verifica dei requisiti di accesso al premio per l'abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio è presentata all'Autorità competente dai produttori elettrici interessati, successivamente alla data in cui l'impianto è in esercizio nell'assetto idoneo a conseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni. La domanda è inviata, per conoscenza, anche al GSE. Tale domanda contiene: a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto; b) la proposta del sistema da impiegare per la misurazione dell'abbattimento del livello di idrogeno solforato e mercurio («catena di misura»); c) la ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore dell'Autorità competente, dei costi per la prima verifica della catena di misura.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5, per l'accesso alla tariffa-premio per gli impianti innovativi, i produttori elettrici interessati presentano domanda all'Autorità competente. La domanda è inviata, per conoscenza, anche al GSE. La domanda contiene: a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto; b) ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore dell'Autorità competente, dei costi per la prima verifica volta a determinare la temperatura e la concentrazione percentuale in peso di gas nel fluido geotermico totale, in condizioni di normale esercizio</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	139	DM	28/03/2018, n. 69	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	X			<p>Il regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici. Ai sensi dell'art. 4, il rispetto dei criteri affinché il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2, e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via telematica (con una delle modalità di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005), all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione Il provvedimento normativo introduce, all'articolo 4, nuovi oneri a carico del soggetto che intende produrre granulato di conglomerato bituminoso al sensi del decreto interministeriale. L'Allegato 2 del provvedimento reca il modello di dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.</p>	<p>Confarfingiamato La normativa prevede il rilascio da parte del produttore di un'autocertificazione, da inviare alle autorità competenti, circa il rispetto dei criteri in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto. La cessazione della qualifica di rifiuto consente di semplificare l'utilizzo e la gestione del materiale sia per le imprese produttrici che per quelle utilizzatrici.</p> <p>Confindustria Il provvedimento contiene alcune disposizioni che stanno generando incertezze tra gli operatori coinvolti, con inevitabili maggiori costi. Con specifico riguardo delle autorizzazioni di cui all'articolo 6 si denunciano una serie di difficoltà da parte delle aziende inerenti al regime di aggiornamento delle autorizzazioni nonché con riguardo al regime transitorio previsto.</p>
MINISTERO DELLA SALUTE	236	DM	10/08/2018	Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica.		X		<p>Il decreto definisce gli standard di sicurezza ed impiego per le apparecchiature di risonanza magnetica. Ai sensi dell'art. 2, entro 60gg dall'avvenuta installazione dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, il legale rappresentante della struttura sanitaria comunica alla regione o provincia autonoma di appartenenza e agli organi di completo soddisfacimento degli obblighi relativi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura di risonanza magnetica, finalizzandola all'ottimizzazione degli aspetti di sicurezza.</p>	<p>Oneri già previsti Gli oneri relativi alla comunicazione dell'avvenuta installazione dell'apparecchiatura di risonanza magnetica erano già previsti dall'art. 5 del DM 2 agosto 1991, ormai abrogato.</p>	
Ministero della Salute di concerto con il MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e il MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	88	DM	22/01/2018, n. 33	Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.		X		<p>Il decreto definisce le misure e i requisiti dei prodotti fitosanitari allo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali. I requisiti riguardano la classificazione di pericolo del prodotto e dei suoi componenti, la formulazione, il confezionamento e l'imballaggio, specifiche avvertenze e precauzioni d'uso da inserire nell'imballaggio, etichetta o nel foglio illustrativo che accompagna il prodotto. Secondo quanto disposto dall'art. 7, per quanto riguarda i prodotti PFNP (prodotti per la difesa delle piante ornamentali), ai fini della modifica dell'etichetta le imprese interessate presentano istanza di variazione amministrativa entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità alle indicazioni formulate dal Ministero della salute e pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione Alimenti dell'area Temi e professionali. Disposizioni analoghe sono previste dall'art. 8, con riferimento ai PFNP</p>	<p>Oneri già previsti Il decreto 22 gennaio 2018, n. 33 non ha introdotto nuovi oneri informativi, avendo lo stesso previsto un procedimento di modifica amministrativa di autorizzazione già in vigore ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del DPR n. 290 del 2001.</p>	<p>Concommercio Si segnalano oneri di nuova introduzione. All'art. 7, comma 5, in materia di prodotti PFNP (prodotti per la difesa delle piante ornamentali), prevede che "Ai fini della modifica dell'etichetta le imprese interessate alle misure di cui al comma 1 presentano istanza di variazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Publicazio ne elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA	170	DPCM	16/05/2018, n. 90	Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.	X			Il decreto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Ai sensi dell'art. 5, per accedere al credito di imposta i soggetti interessati presentano un'apposita comunicazione telematica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o dal lavoratore autonomo. Essa deve contenere: a) gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale; b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sulle emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile; c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente; d) l'ammontare del credito di imposta richiesto.	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Tutti gli oneri informativi sono di nuova introduzione in quanto l'agevolazione fiscale alla quale sono correlati è stata per la prima volta istituita. Si riportano, di seguito, gli adempimenti attuativi particolarmente previsti a carico di coloro che intendono fruire del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preventiva presentazione della "comunicazione per l'accesso" al credito di imposta, telematicamente mediante la piattaforma dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 1° al 31 marzo, con l'indicazione degli investimenti effettuati nell'anno precedente e alle fattispecie agevolabili di quelli che si intendono effettuare nel corso dell'anno di riferimento. - Detta comunicazione telematica è una sorta di "prenotazione delle risorse" utile in presenza di un tetto massimo di stanziamento; - successiva presentazione della "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" telematicamente mediante la piattaforma dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 1° e il 31 gennaio 	<p>Repubblica n. 290 del 2001, entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità alle indicazioni formulate dal Ministero della salute e pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione Alimenti dell'area Temi e Professionali".</p> <p>Al comma 8 prevede che "in base all'allegato al presente decreto e su istanza dell'impresa interessata, il Ministero della salute riesamina i prodotti di cui ai commi 1 e 7, punto li, ai fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale".</p> <p>Analoghe disposizioni sono previste all'art. 8, rispettivamente ai commi 5 e 8, per i prodotti PRNPE (prodotti per la difesa delle piante edibili).</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'INTERNO	207	DM	17/07/2018	Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici veterinari di Polizia e vice questore aggiunto della Polizia di Stato.	X (eliminati)	X		<p>Il decreto disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato, nonché del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato. Ai sensi dell'art. 5, la domanda di partecipazione ai concorsi pubblici deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 gg dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella G.U., esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile. Qualora la presentazione della domanda avvenga per via telematica, il candidato deve trasmettere l'istanza di partecipazione, firmata digitalmente, ovvero con firma autografa unitamente ad una copia del documento d'identità in corso di validità, attraverso la propria posta elettronica certificata. Il candidato deve stampare la ricevuta di presentazione della domanda completa del relativo codice identificativo e consegnarla, il giorno della prova preselettiva, se prevista, o il giorno di inizio delle prove d'esame, al personale incaricato. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare: <i>a)</i> cognome e nome; <i>b)</i> luogo e data di nascita; <i>c)</i> possesso della cittadinanza italiana; <i>d)</i> comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione; <i>e)</i> immunità da condanne penali o, eventualmente, condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; <i>f)</i> titolo di studio richiesto, con indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito; <i>g)</i> servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; <i>h)</i> lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intende sostenere la prova orale; <i>i)</i> eventuale possesso di titoli di preferenza. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la riserva per la quale concorrono.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 21, per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, i candidati devono indicare nella domanda di partecipazione il settore o il profilo per il quale concorrono, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesto.</p> <p>Ai sensi dell'art. 27, per l'accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, i candidati devono indicare nella domanda il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'ordine professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione all'albo. Nella</p>	<p>dell'anno successivo, con l'indicazione degli investimenti incrementali effettuati entro il 31 dicembre dell'anno precedente;</p> <p>- predisposizione di apposta attestazione delle spese sostenute;</p> <p>- conservazione dei documenti contabili (fatture) e dell'attestazione delle spese sostenute, ai fini dei successivi controlli dell'amministrazione;</p> <p>- indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi e presentazione del mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta concesso.</p>	<p>depotenziamento dell'incentivo (ricosciuto in regime de minimis). Da ultimo, l'assenza di un rifinanziamento della misura per il 2019 è stata comunicata dalle istituzioni in estremo ritardo, quando imprime facendo legittimo affidamento sulle disposizioni vigenti avevano già assolto gli oneri amministrativi atti a richiedere l'agevolazione.</p>
				<p>Oneri già previsti</p> <p>Il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018 recante "Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato", dà un lato, ripete oneri già previsti nel decreto del Ministro dell'Interno 2 dicembre 2002, n. 276, recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, nonché dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale e al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.</p>				<p>Oneri eliminati</p> <p>Il citato decreto del 17 luglio 2018 introduce, d'altro canto, delle innovazioni, limitatamente alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali, prevedendo la modalità di trasmissione telematica</p>		

Am.m.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELL'INTERNO di concerto con MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	7 (suppl. ordinario n. 2)	DM	19/09/2017, n. 215	Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché				domanda relativa ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, i candidati devono indicare, altresì, il possesso del titolo di specializzazione. L'art. 35 indica i contenuti della domanda per l'accesso alla carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia mediante concorso interno. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di 30gg dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: a) cognome, nome, luogo e data di nascita; b) ufficio o reparto presso il quale prestano servizio; c) qualifica rivestita; d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave; e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a «distinto»; f) titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso; g) lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame; h) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse. L'art. 43 indica i contenuti della domanda per l'accesso al concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di 30gg dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: a) cognome, nome, luogo e data di nascita; b) ufficio o reparto presso il quale prestano servizio; c) qualifica rivestita; d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave; e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a «distinto»; f) titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso; g) lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame; h) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.	mediante utilizzo di metodologie di identificazione digitale, ex art. 64 e65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché di ricezione di comunicazioni, aventi valore di notifica, a mezzo posta elettronica certificata. Tali procedure hanno sostituito le precedenti modalità che prevedevano la presentazione, in formato cartaceo, delle domande alla questura di residenza o la loro spedizione a mezzo di raccomandata A/R, nonché la notificazione alla persona fisica attraverso i propri agenti di qualsiasi atto relativo alla procedura concorsuale.	
MINISTERO DELL'INTERNO di concerto con MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	7 (suppl. ordinario n. 2)	DM	19/09/2017, n. 215	Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché				domanda relativa ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, i candidati devono indicare, altresì, il possesso del titolo di specializzazione. L'art. 35 indica i contenuti della domanda per l'accesso alla carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia mediante concorso interno. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di 30gg dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: a) cognome, nome, luogo e data di nascita; b) ufficio o reparto presso il quale prestano servizio; c) qualifica rivestita; d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave; e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a «distinto»; f) titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso; g) lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame; h) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse. L'art. 43 indica i contenuti della domanda per l'accesso al concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di 30gg dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare: a) cognome, nome, luogo e data di nascita; b) ufficio o reparto presso il quale prestano servizio; c) qualifica rivestita; d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave; e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a «distinto»; f) titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso; g) lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame; h) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.	Oneri di nuova introduzione Vengono previsti oneri di nuova introduzione a carico degli operatori economici interessati, come di seguito specificati: raccolta della documentazione necessario per la presentazione dell'istanza di partecipazione (fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, attestato della	

Amm.ni	G. U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi.					regolarità contributiva tramite DURC, iscrizione al registro delle imprese, assenza di eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti da parte del I.r.p.t., assenza delle cause di esclusione indicate all'art. 6 del DM 215/2017); elaborazione dell'istanza di partecipazione alla procedura prevista dall'Avviso pubblico del 22/11/2018, conforme al format contenuto nell'Allegato 1 al citato Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'operatore professionale di settore, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, la documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza. L'istanza di partecipazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, a relativa procura in originale o copia conforme all'originale;	
269		Avviso pubblico (pubblicato per comunicato)	22/11/2018	Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo e non esclusivo degli stemmi, degli altri emblemi e degli altri segni distintivi della Polizia di Stato.	X			L'avviso disciplina la richiesta in concessione in uso temporaneo e non esclusivo a terzi, a titolo oneroso, per fini commerciali, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato attraverso la stipula di "contratti di merchandising". Ai sensi del punto 4, i soggetti interessati dovranno presentare al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – apposita istanza, redatta in lingua italiana, sottoscritta dall'operatore economico interessato o dal legale rappresentante, a mezzo raccomandata A/R (mediante apposito plico cartaceo) o PEC. In essa deve essere indicato il domicilio presso il quale deve essere inviata ogni eventuale comunicazione, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Secondo quanto disposto dal punto 5, l'istanza di partecipazione alla procedura, conforme all'Allegato 1, dovrà essere corredata da una fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, ovvero, per i non residenti in Italia, da idonea documentazione equivalente prevista dalla legislazione dello Stato di appartenenza. L'istanza, inoltre, dovrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, dovrà essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme all'originale. Insieme all'istanza va trasmessa anche la dichiarazione relativa alle cause di esclusione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore professionale di settore o da suo procuratore, accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.	regolarità contributiva tramite DURC, l'iscrizione al registro delle imprese, l'assenza di eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti da parte del I.r.p.t., l'assenza delle cause di esclusione indicate all'art. 6 del DM 215/2017. Tale dichiarazione sarà redatta in carta semplice conforme al format allegato all'Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore professionale di settore o da un suo procuratore, accompagnata da fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di trasmissione della domanda di partecipazione o mediante apposito plico (plico cartaceo) alla Direzione Centrale per gli	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'	296	Bando (pubblicato per comunicato)	20/12/2018, n. 3	Concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento.	X	X		<p>Il bando dispone il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale per assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale, nell'ambito del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo (comma 6-bis dell'art. 18 del dlgs. n. 286/1998), vittime dei reati previsti dagli articoli 600 ("riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù") e 601 ("Pornografia minorile") del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (prostituzione, violenza o grave sfruttamento).</p> <p>Al sensi dell'art. 9, a pena di inammissibilità, il soggetto proponente deve presentare la seguente documentazione: a) domanda di candidatura (cfr. Allegato 1), siglata in ogni sua pagina dal legale rappresentante e corredata di fotocopia non autenticata del relativo documento di riconoscimento in corso di validità; b) formulario (cfr. Allegato 2); c) preventivo economico (cfr. Allegato 3); d) dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dove risultino i partner aderenti al progetto, con l'indicazione del ruolo e/o delle specifiche attività che si impegnano a svolgere; e) dichiarazione negativa sul coinvolgimento in qualità di soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo ambito territoriale; f) copia della nota informativa inviata al Sindaco del territorio interessato dal progetto; g) la/e convenzione/i stipulate con i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a e b (Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano; Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi), mediante la produzione del/ri relativo/i accordo/i per la realizzazione del progetto. L'accordo deve essere firmato dal legale rappresentante o da un soggetto espressamente delegato dal medesimo; h) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n.</p>	<p>Affari Generali della Polizia di Stato, ovvero a mezzo PEC, mediante comunicazione di posta elettronica certificata (plico informatico);</p> <p>conservazione della documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza, ai fini dei successivi controlli da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la verifica della veridicità di quanto dichiarato o attestato nell'istanza, fatta avvertenza che in caso di dichiarazione mendaci e di produzione di atti o documenti falsi trovano applicazione le sanzioni contenute nell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; produzione di copia conforme all'originale del relativo atto di procura nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione all'avviso venga sottoscritta da un procuratore del singolo operatore professionale.</p> <p>Oneri già previsti</p> <p>Gli adempimenti relativi al bando tratta 20/12/2018 sono la pedissequa ripetizione dei vecchi adempimenti come si può evincere dai bandi precedenti 1/2016 e 2/2017.</p> <p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Unica eccezione è quella prevista alla lettera f) dell'articolo 9: " copia della nota informativa inviata al Sindaco del territorio interessato dal progetto".</p> <p>L'invio della nota informativa è stato prescritto dall'ANCI in sede di Conferenza unificata del 6 dicembre 2018 al fine di rilasciare il parere obbligatorio sullo schema di bando in oggetto.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introdotti /eliminati	Oneri già previsti	Pubblicazione elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>445/2000 che non sussistono cause determinanti l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (cfr. Allegato 4); il patto di integrità (art. 1, comma 17, L. 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").</p> <p>L'art. 10 stabilisce che le proposte progettuali devono essere inviate in formato cartaceo e su supporto digitale in un unico plico che deve essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa.</p>		



182140059320